

SCUOLA e LAVORO

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

La politica degli slogan

Concluse anche le elezioni europee, proviamo anche noi a cimentarci in qualche considerazione politica. Non abbiamo l'ambizione di competere con i maggiori politologi e opinionisti che hanno dovuto esprimersi a "caldo" su questo tema, ma all'indomani anche del dibattito

Agostino Scaramuzzino

politico sviluppatosi negli organi dirigenziali di alcuni partiti dell'opposizione e della maggioranza di governo ci sembra opportuno dare il nostro contributo con qualche distinguo e puntualizzazione specie nell'area politica del Polo. E' bene ricordare che questa aggregazione politica sorta nel 1994 raccoglie consensi in aree di elettorato ben precise individuate dai tre partiti che la compongono (C.C.D. - F.I. e A.N.).

Per poter accrescere i consensi questi tre partiti hanno - a nostro avviso - due strade: una è quella di accreditarsi presso l'opinione pubblica come forza di opposizione parlamentare che unitariamente e concordemente esercita in modo chiaro e puntuale il proprio ruolo, l'altro è quello di rivolgersi - ognuno per proprio conto - a quell'elettorato potenziale di area e perciò affine, che per motivi più diversi, ha ritenuto di indirizzare altrove il proprio voto. E' evidente poi che all'interno di queste coalizioni costituite da tre partiti ma sostanzialmente da due (fino a ieri) per percentuali di voti, vi siano iniziative più o meno velate che anziché essere rivolte all'esterno per cercare nuovi voti sono indirizzate all'interno per tentare un travaso di voti da un soggetto all'altro. Questo non solo è esecrabile e deleterio per le reazioni che inevitabilmente provoca all'interno della coalizione

ma finisce - come è stato osservato - per far in modo che si innesti un processo di identificazione di posizioni fra i due partiti che come i fatti hanno dimostrato punisce ed anche severamente chi ha lasciato l'originario spazio politico per andare furbescamente alla conquista di quell'elettorato moderato di centro (attratto da chi ha una più naturale credibilità), avviando così un processo di osmosi inutile ai fini di un aumento di consensi per il Polo. E' chiaro che a questa pseudostrategia è necessario contrapporre una vera, una cioè basata come dicevamo all'inizio di questo nostro scritto, rivolta ad un ventaglio di elettorato molto ampio.

Questo può avvenire a condizione che i due maggiori partiti (F.I. e A.N.) di distanzino fra loro quanto più è possibile ma soprattutto A.N. non abbandoni il proprio naturale e originario spazio politico. La competizione all'interno del Polo deve svilupparsi facendo sì che ogni partito dotandosi di una struttura organizzativa interna possa rivolgersi all'esterno anche attraverso l'attenzione e il potenziamento di quei sindacati e di quell'associazionismo che coinvolgono il cittadino su temi concreti generando autentica motivazione al voto e il tanto auspicato aumento di consensi.

La superficialità e la confusione altrimenti create, favoriscono soltanto - a nostro avviso - l'affermarsi di pochi "fortunati" soggetti riciclati dalla poco nobile politica del carrierismo.

"Oltre il Polo", "con i referendari", "con i riformatori", "con i presidenzialisti": questi sono soltanto slogan i quali se non supportati da una autentica politica dei fatti producono i risultati amari che sono sotto gli occhi di tutti.

Carta Sociale Europea

Con la legge 9 febbraio 1999 n. 30 (pubblicata sulla G.U. del 23 febbraio 1999 - S.O. n. 38/L) il Parlamento ha ratificato e dato esecuzione alla Carta Sociale Europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996. Per ragioni di spazio pubblichiamo solo la prima parte, rinviando al prossimo numero del giornale la pubblicazione della seconda parte.

PREAMBOLO

I governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che rappresentano il loro patrimonio comune e favorire il progresso economi-

Determinati, secondo quanto deciso nella Conferenza ministeriale riunita a Torino il 21 e 22 ottobre 1991, ad aggiornare e ad adattare il contenuto materiale della Carta, per tener conto in particolare dei fondamentali mutamenti sociali verificatisi dal momento della sua adozione; Riconoscendo l'utilità di iscrivere in una Carta modificata, destinata a sostituire progressivamente la Carta sociale europea, i diritti garantiti dalla Carta

7. I bambini e gli adolescenti hanno diritto, ad una speciale tutela contro i pericoli fisici e morali cui sono esposti.

8. Le lavoratrici in caso di maternità, hanno diritto ad una speciale protezione.

9. Ogni persona ha diritto a adeguati mezzi di orientamento professionale, per aiutarla a scegliere una professione in conformità con le sue attitudini personali ed i suoi interessi.

10. Ogni persona ha diritto ad adeguati mezzi di formazione professionale.

11. Ogni persona ha diritto di usufruire di tutte le misure che le consentano di godere del miglior stato di salute ottenibile.

12. Tutti i lavoratori ed i loro aventi diritto hanno diritto alla sicurezza sociale.

13. Ogni persona sprovvista di risorse sufficienti ha diritto all'assistenza sociale e medica.

14. Ogni persona ha diritto di beneficiare di servizi sociali qualificati.

15. Ogni persona portatrice di handicap ha diritto all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità.

16. La famiglia, in quanto cellula fondamentale della società ha diritto ad un'adeguata tutela sociale, giuridica ed economica per garantire il suo pieno sviluppo.

17. I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un'adeguata protezione sociale, giuridica ed economica

18. I cittadini di una delle Parti hanno diritto di esercitare sul territorio di un'altra Parte ogni attività a fini di lucro a parità di condizioni con i cittadini di quest'ultima parte, con riserva di ogni limitazione fondata su seri motivi di natura economica o sociale.

19. I lavoratori migranti cittadini di una delle Parti e le loro famiglie hanno diritto alla protezione ed all'assistenza sul territorio di ogni altra Parte.

20. Tutti i lavoratori hanno diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione senza discriminazioni fondate sul sesso.

21. I lavoratori hanno diritto all'informazione ed alla consultazione in seno all'impresa.

22. I lavoratori hanno diritto di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro nell'impresa.

23. Ogni persona anziana ha diritto ad una protezione sociale.

24. Tutti i lavoratori hanno diritto ad una tutela in caso di licenziamento.

25. Tutti i lavoratori hanno diritto alla tutela dei loro crediti in caso d'insolven-

PRECARIATO

Dopo l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 107 del 10 maggio 1999) della legge 3 maggio 1999 n. 124 è di prossima emanazione (fine giugno) l'ordinanza ministeriale che disciplinerà la sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione/idoneità in tutti gli ordini di scuole.

I corsi avranno una durata massima di 100/120 ore, alcune delle quali costituiranno il modulo base uguale per tutti (60 - 80) le rimanenti ore saranno destinate alle specifiche abilitazioni. I corsi inizieranno nel mese di settembre e le domande di partecipazione dovranno essere prodotte entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ordinanza Ministeriale.

co sociale, in particolare mediante la difesa e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Considerando che ai sensi della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e dei suoi Protocolli, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno convenuto di garantire alle loro popolazioni i diritti civili e politici e le libertà specificate in questi strumenti;

Considerando che, con la Carta sociale europea aperta alla firma a Torino il 18. ottobre 1991, ed i suoi - Protocolli, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno convenuto di assicurare alle loro popolazioni i diritti sociali specificati in questi strumenti per migliorare il loro livello di vita e promuovere il loro benessere;

Ricordando che la Conferenza ministeriale dei diritti dell'uomo, svoltasi a Roma il 5 novembre 1990 ha sottolineato la necessità, da un lato di preservare il carattere indivisibile di tutti i diritti dell'uomo, a prescindere se civili, politici, economici, sociali o culturali, e d'altro lato fornire un nuovo impulso alla Carta sociale europea;

come emendata, diritti garantiti dal Protocollo addizionale del 1988 e di aggiungere nuovi diritti,

Hanno convenuto quanto segue:

Parte I

Le Parti riconoscono, come obiettivo di una politica che perseguiranno con tutti i mezzi utili, a livello nazionale ed internazionale, la realizzazione di condizioni atte a garantire l'esercizio effettivo dei seguenti diritti e principi:

1. Ogni persona deve avere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso.

2. Tutti i lavoratori hanno diritto ad eque condizioni di lavoro.

3. Tutti i lavoratori hanno diritto alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro.

4. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un'equa retribuzione che assicuri a loro ed alle loro famiglie un livello di vita soddisfacente.

5. Tutti i lavoratori e datori di lavoro hanno diritto di associarsi liberamente in seno ad organizzazioni nazionali o internazionali per la tutela dei loro interessi economici e sociali

6. Tutti i lavoratori e datori di lavoro di negoziare collettivamente

(continua in sesta pagina)

DISPOSIZIONI MINISTERIALI

IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE
ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Circ. n. 139 del 31/5/1999

Oggetto: quesiti relativi al nuovo esame di stato

In relazione a ricorrenti quesiti aventi ad oggetto il nuovo esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, si pregano le SS.LL. di far presente alle istituzioni scolastiche interessate che è tuttora attivo e funzionante un apposito spazio nel sito Internet di questo Ministero (www.istruzione.it) riservato alle risposte a quesiti concernenti i profili normativi, tecnico - giuridici e di merito dell'esame stesso.

La cospicua rassegna, aggiornata settimanalmente a cura degli appositi gruppi di lavoro operanti presso questo Ministero e trasferibile anche su supporto cartaceo può rivelarsi di notevole utilità specie nel particolare momento di preparazione dell'esame.

Ad ogni buon fine e nell'intento di contribuire a rimuovere perduranti dubbi e incertezze si mette a disposizione di codesti Uffici e delle istituzioni scolastiche sede di esame un ulteriore repertorio di casi riferiti, per comodità di consultazione, alle seguenti tre categorie:

- esame preliminare dei candidati esterni;

- scrutini finali;
- svolgimento degli esami.

Le SS.LL. sono pregate di dare diffusione a tale repertorio nelle scuole di rispettiva competenza.

Il Direttore Generale *Pasquale Capò*

ESAME PRELIMINARE dei candidati esterni

1. Un candidato esterno in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, deve sostenere gli esami preliminari per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo dell'indirizzo di studi dello stesso tipo?

No.

2. Un candidato esterno in possesso di idoneità all'ultima classe, conseguita in precedenti esami di maturità dello stesso tipo, deve sostenere gli esami preliminari per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo dell'indirizzo di studi prescelto?

No.

3. Un candidato che sia già in possesso di maturità deve sostenere l'esame preliminare per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi prescelto? Se sì, su quali discipline?

Sì, ma solo sulle materie e sulle parti di programma non comprese nel corso di studi già seguito. Il Consiglio della classe dell'istituto statale corrispondente alla Commissione alla quale il candidato è stato assegnato tiene conto, oltre che del curriculum, anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.

4. Un candidato che non sia in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe deve sostenere l'esame preliminare? Se sì, su quali discipline?

Sì. L'ammissione del candidato è subordinata al superamento dell'esame preliminare, inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la preparazione del candidato stesso nelle materie dell'anno o degli anni per i quali non sia in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Ai fini dell'individuazione delle prove da sostenere il Consiglio della classe dell'istituto statale corrispondente alla Commissione alla quale il candidato è stato assegnato, tiene conto non solo del curriculum ma anche di eventuali crediti formativi acquisiti e

debitamente documentati. Il citato Consiglio può essere integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo.

5. Un candidato che sia in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di altro corso di studi deve sostenere l'esame preliminare per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi prescelto?

Sì, ma solo sulle materie e sulle parti di programma non comprese nel corso di studi già seguito. Il Consiglio della classe dell'istituto statale corrispondente alla Commissione alla quale il candidato è stato assegnato tiene conto non solo del curriculum ma anche di eventuali crediti formativi acquisiti e debitamente documentati.

6. Quale è il punteggio minimo occorrente per superare l'esame preliminare?

Non meno di sei decimi in ogni materia oggetto d'esame

7. Un candidato esterno che non superi l'esame preliminare per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi prescelto può ottenere l'idoneità ad una classe precedente?

Sì, a giudizio del Consiglio di classe

8. Gli esami preliminari si possono considerare corrispondenti alle prove orali integrative previste dal vecchio esame di maturità?

Solo sotto il profilo formale. Nella sostanza si differenziano almeno sotto due aspetti: a) i candidati privatisti del vecchio esame di maturità sostenevano prove orali integrative, il cui esito non pregiudicava l'ammissione al successivo colloquio Col nuovo esame occorre riportare almeno sei decimi nelle discipline oggetto dell'esame preliminare per poter essere ammessi a sostenere l'esame di Stato; b) le prove orali integrative si risolvevano solo in un colloquio sulle discipline individuate dalla Commissione d'esame, integrato da dimostrazioni pratiche per gli istituti tecnici e professionali. Con la nuova normativa i candidati esterni sostengono negli esami preliminari prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali secondo il relativo piano di studi.

9. Un candidato esterno che sostiene l'esame preliminare può essere ammesso all'esame di Stato con debito formativo?

No.

10. Chi stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari?

Il capo d'Istituto sentito il Collegio dei docenti.

11. Quando devono essere svolti gli esami preliminari?

Nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni.

12. Chi stabilisce la durata e il numero delle prove scritte, scrittografiche, pratiche e orali da effettuare?

Il Consiglio di classe dell'istituto statale corrispondente alla Commissione alla quale il candidato è stato assegnato eventualmente integrato dai docenti di classi precedenti l'ultima. Lo stesso, all'atto dell'insediamento, dopo aver esaminato la documentazione presentata dai candidati e aver determinato le materie o le parti di programmi su cui esaminare i singoli candidati, stabilisce il numero e la durata delle prove da effettuare.

13. Chi sceglie le tracce dei temi delle prove scritte e scrittografiche e l'oggetto delle prove pratiche?

Il Consiglio di classe autonomamente, tenuto conto dei contenuti e delle finalità delle singole discipline e del corso di studi.

14. Il divieto di esaminare candidati ai quali sono state impartite lezioni private si applica anche agli esami preliminari?

Sì. Ciascun componente del Consiglio di classe, impegnato nello svolgimento dell'esame preliminare, deve rilasciare apposita dichiarazione di

non aver impartito lezioni private ai candidati da esaminare.

15. Un componente del Consiglio di classe, legato da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado ovvero da rapporto di coniugio con i candidati, deve essere sostituito?

Sì.

16. Il Consiglio di classe deve operare sempre collegialmente?

Ferma restando la responsabilità collegiale, il Consiglio di classe può operare anche per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso colui che la presiede.

SCRUTINI FINALI

1. Con la nuova normativa sugli esami di Stato, sono state apportate variazioni alla procedura regolante lo svolgimento degli scrutini finali?

No. Rimangono ferme le norme preesistenti, integrate dall'O.M. 128/99 sugli scrutini ed esami.

Comunque, a partire da quest'anno scolastico, il Consiglio di classe di ciascuno degli ultimi tre anni di corso, in relazione all'andamento degli studi, deve attribuire anche il credito scolastico

2. Va attribuito il credito scolastico all'alunno che non consegue la promozione alla classe successiva?

No (si veda l'art. 11, comma 3, del Regolamento sui nuovi esami di Stato approvato con D.P.R. 323/98).

3. All'alunno promosso con carenze in una o più discipline quale credito scolastico va attribuito?

Il punteggio minimo previsto nella banda di oscillazione relativa alla media dei voti riportati

In caso di accertato recupero del debito formativo, il Consiglio di classe può integrare, in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo, il punteggio minimo assegnato nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio.

4. Nel caso precedente, la media dei voti da tener presente per l'assegnazione alla banda di oscillazione tiene conto del voto realmente assegnato alla o alle materie con debito formativo?

No, la media va calcolata assegnando sei alla o alle materie oggetto di debito formativo.

5. Per l'assegnazione del credito scolastico per ciascuna disciplina il voto scaturisce dalla media fra il primo e il secondo quadrimestre?

No, i voti su cui fare la media ai fini dell'attribuzione del credito scolastico sono quelli riportati nel secondo quadrimestre.

6. In base a quali criteri viene calcolato il credito scolastico?

Il Regolamento sui nuovi esami di Stato (D.P.R. 323/98, artt. 11 e 15) prevede un meccanismo di attribuzione riportato nelle cinque Tabelle allo stesso allegato.

L'assegnazione tiene conto di:

- profitto;
- assiduità della frequenza compresa quella dell'area di progetto o di professionalizzazione ove previste);
- interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
- attività complementari e integrative;
- eventuali crediti formativi.

7. Un alunno non classificato nel 1° quadrimestre in alcune discipline ha diritto di sostenere l'esame di Stato?

Sì, se è stato valutato dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale.

8. Un alunno presentato allo scrutinio finale con proposta di non classificazione in una o più discipline può sostenere l'esame di Stato?

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, esaminerà attentamente le motivazioni poste alla base delle proposte di non classificazione in qualche disciplina; dopo aver considerato tutti gli elementi a disposizione delibererà se

procedere o meno alla valutazione dell'alunno in questione in tutte le discipline. In caso affermativo, sulla base degli elementi di valutazione a disposizione del Consiglio di classe, l'allievo sarà valutato e potrà sostenere l'esame di Stato.

9. In questo primo anno di applicazione della riforma nell'attribuzione del credito scolastico quale peso va dato all'andamento degli studi scolastici precedenti?

Per determinare il credito scolastico di quest'anno non va calcolata la media

dei voti riportati negli scrutini finali (positivamente superati) del penultimo e terzultimo anno del corso di studi, ma si considera l'andamento generale riferito a tali anni. Sarebbe, comunque, opportuno che il Consiglio di classe individuasse dei parametri in base ai quali valutare questa e le altre componenti che concorrono a formare il credito scolastico (si confronti, a tale riguardo, l'art. 15, comma 3, del D.P.R. 323/98).

10. Il voto di Educazione fisica fa

(continua in settima pagina)

FE.N.A.S.

(comunicato stampa del 5 Giugno 1999)

Le scatole cinesi del contratto

Nei giorni 29-30-31 maggio 1999, si è riunita a Bologna la Segreteria Generale del Sindacato FENAS per valutare il nuovo contratto scuola 1999/2001.

L'esame del contratto evidenzia sia una serie di incongruenze sia il sospetto che si sia voluto tutto senza volere niente.

Tra le tante, balza in chiara luce la inutilità dell'ARAN come agente contrattuale dal momento che tutta la disciplina presenta ben 47 punti demandati alla trattativa tra OO.SS. (maggiormente rappresentative!) e M.P.I. e l'ARAN? Pur costando un bel po' di miliardi al contribuente ha finito per assumere una sola ed unica funzione: quella di comunicare la invalicabile disponibilità economica posta dal Governo. Ridotta a questa funzione l'ARAN, a nostro avviso, è da abolire, con notevole risparmio per i contribuenti.

Altra considerazione scaturisce dalla lettura dell'art. 22, comma 1°, che prevede la possibilità, per i docenti con 10 anni di servizio di ruolo, di acquisire un trattamento economico accessorio di £. 6.000.000/annuo (500.000 mensili lorde).

L'esame approfondito di tale articolo mette in chiaro:

1. che solo un quinto dei docenti (circa 150.000) può accedere a tale beneficio, che, per altro non risulta pensionabile essendo un trattamento accessorio;
2. che per accedere a tale beneficio, come stabilito dal comma 2, bisognerà essere sottoposti sia ad una valutazione del proprio curriculum professionale e culturale, sia a prove riguardanti la metodologia pedagogico-didattica e le conoscenze disciplinari accertabili sia con prove scritte, sia "con verifiche in situazione" (probabile lezione in aula alla presenza di una Commissione?);

3. La conservazione del diritto alla maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali successive, sarebbe soggetta a "valutazioni periodiche da determinarsi" (concorsi permanenti?);

4. tale beneficio avrebbe decorrenza non prima del 1/1/2001 (praticamente a contratto scaduto).

Non si era mai visto nulla di più irrazionale, macchinoso e mortificante: si pensi al collega che supera la valutazione iniziale e viene ammesso al beneficio e, magari, dopo due anni non viene più ritenuto idoneo e perde così il beneficio conquistato (genio prima e somaro dopo?). Ben altra cosa erano i concorsi per merito distinto, laddove il beneficio, una volta conquistato, accompagnava il docente per tutta la durata della carriera e sviluppava i suoi effetti sia sul piano pensionistico che su quello della liquidazione. Per quanto riguarda la parte economica, gli incrementi stipendiali, previsti nelle tabelle D1 e D2 annesse al CCNL è da rilevare: a) che tali incrementi non sono altro che il recupero dell'inflazione (1,8% per il 1998; 1,5% per il 1999) e non si vede altro; b) che, come sempre, a tale recupero sono legati maggiori oneri di lavoro per gli insegnanti.

Si ritiene, pertanto, che il contratto sia decisamente negativo perché, in sostanza, quando anche fosse attuato quanto formulato in esso, si giungerebbe ad una situazione comunque drammatica ed altamente conflittuale poichè avremmo il 20% del personale docente che godrebbe di un beneficio di £. 500.000 mensili (salvo a non perderlo, così come prima detto); 50.000 docenti che avrebbero un beneficio di £. 250.000 mensili (non pensionabili); e gli altri?.

Calcolando in circa 750.000 il totale dei docenti, "gli altri" sarebbero circa 550.000. A bocca asciutta!

Ci pare, in definitiva, di cogliere in questo contratto, ancora una volta, una volontà politica punitiva nei confronti della scuola e del personale che in essa opera al di là di quelle che possono essere le disponibilità finanziarie.

Fino a quando prevarrà tale volontà politica non ci saranno mai risorse sufficienti per la scuola. Quanto è lontano il Canton Ticino, per non dire il resto dell'europa, dove l'insegnante percepisce in busta paga tra i 6-8 milioni al mese.

La Segreteria Generale FE.N.A.S.

LECCE

La segreteria provinciale del sindacato FE.N.A.S., a decorrere dal 16 giugno 1999, sarà aperta il mercoledì dalle ore 18,00 alle 19,30. Per problemi urgenti telefonare ai seguenti numeri 0832/378826 - 0347/6970336
Per la Seg. Prov. - Prof. Giovanni De Donno

DIRSTAT - SCUOLA



Presidi e Direttori costituiscono la Dirstat-Scuola

Federazione DIRSTAT-SCUOLA - Via Ezio, 12 - 00192 Roma - Tel. 06/3211535 - 3212690 Preside Ermenegildo Scipioni - Liceo Classico "Benedetto da Norcia" - Roma - Tel. 062591749

Il perchè d'una scelta DIRSTAT

I dirigenti scolastici ritengono indispensabile riappropriarsi della rappresentatività sindacale della categoria oggi esclusa, onde poter partecipare a pieno titolo alle varie fasi della contrattazione in qualità di dirigenti dello Stato

La via dell'associazionismo professionale con valenza sindacale è da tempo stata tracciata; la riteniamo una scelta irreversibile!

Oggi è arrivato il momento di abbandonare ogni polemica interna alla categoria e prospettare scelte, il più possibile condivise, che restituiscano la possibilità di partecipare alle trattative contrattuali conquistate con tante lotte e sacrifici e attualmente persa.

Ricercarne le responsabilità sarebbe sterile. Meglio tracciare un percorso per riconquistarla.

Ottenuto il riconoscimento dello status di dirigenti pur subordinato alle note condizioni, si aprono, ai fini della rappresentatività sindacale, due strade: accontentarsi di un'area autonoma della dirigenza scolastica o pretendere coerentemente di far parte dell'area della dirigenza dello Stato.

L'adesione all'una o all'altra confederazione e formazione sindacale è una conseguenza dipendente e necessaria.

La scelta di di un'area autonoma, a nostro parere, presenta solo aspetti negativi:

1) è in controtendenza rispetto alla necessità di accorpare spezzoni di dirigenza ai fini di una semplificazione delle trattative come

affermato e generalmente condiviso nell'accordo del luglio 1998;

2) Isola i dirigenti scolastici dal resto della categoria diminuendone la forza e quindi, la possibilità di incidere sulle grandi scelte di politica scolastica.

3) Rappresenta l'estremo tentativo di quanti, in nome di una fantomatica atipicità, hanno sempre negato lo "status dirigenziale" ai Capi d'Istituto.

Chiedere un'area autonoma è in contrasto con tutte le motivazioni che hanno ispirato il nostro associazionismo.

Si ricadrebbe nell'equivoco di confondere lo status con le funzioni.

Se i capi d'Istituto sono dei dirigenti, lo siano a tutti gli effetti. Chi sostiene il "distinguo" e un nostro avversario che abbiamo sempre combattuto e che oggi la categoria deve sconfiggere definitivamente.

Se, come auspichiamo, i capi d'istituto non possono che far parte dell'unica area della dirigenza dello Stato, l'adesione alla CONFEDIR e, nell'ambito di questa confederazione, alla DIRSTAT diventa una scelta logica e necessaria.

Sia per ragioni storiche, sia per evitare contraddizioni vista la titolarità delle relazioni sindacali con il personale scolastico attribuita ai dirigenti con il D. L. vo 59/98, risulterebbe incongruente l'appartenenza ai sindacati confederali.

Ricordiamoci, tra l'altro, come questi siano gli strenui difensori del penalizzante inserimento dei dirigenti scolastici nella contratta-

zione di comparto.

Se non per altre motivazioni, certamente per ragioni numeriche, i confederali non possono che difendere gli interessi dei docenti e del personale A.T.A.

Ricordiamo che in una precisa occasione ci è stato negato un consistente aumento stipendiale perché si sarebbero dovute negare ben 5 mila lire di aumento allo stipendio annuo del rimanente personale.

Ma anche una scelta in favore dello SNALS o della CIDA risulterebbe penalizzante.

Il primo, infatti, continua a sostenere l'atipicità del ruolo e la seconda non raccoglie sufficienti adesioni per essere rappresentativa della dirigenza Pubblica.

Quest'ultima, inoltre, per le adesioni che raccoglie prevalentemente nel settore privato, si presenta come portatrice, di una filosofia accentuatamente aziendalista che mal si concilia con chi deve erogare un servizio pubblico.

Qualche clato numerico per chi fosse ancora incerto.

La CONFEDIR, quale confederazione maggiormente rappresentativa dei dirigenti pubblici, raccoglie undici sindacati fra cui maggioritari: Dirstat I (Dirigenti dello Stato), Anaao (Dirigenti Medici); Direl e Direr (Dirigenti Enti Locali e Regioni).

La Dirstat con oltre il 60% degli iscritti è l'unica a contare ai fini della rappresentatività!

In un recente passato i capi d'istituto, in nome dell'autonomia delle scuole e delle dirigenza, hanno dimostrato coraggio e indipendenza di pensiero e d'azione costituendosi in associazione indipendenti.

Oggi diventa necessario confermare e potenziare la compattezza e l'attivismo della categoria per una vera efficienza della scuola e per la tutela dei propri interessi legittimi.

Mozione approvata dall'assemblea dei dirigenti scolastici

Affinché la scuola venga considerata concretamente come una risorsa strategica per il progresso sociale ed economico del Paese, i dirigenti scolastici ritengono di dover svolgere un ruolo fondamentale nel settore educativo sia come categoria sia come responsabili delle singole scuole.

A tal fine considerano prioritario:

1) Assumere ogni iniziativa affinché nell'organizzazione scolastica il ruolo dirigenziale non subisca inutili e continui condizionamenti con la moltiplicazione ridondante di organi collegiali o con un assemblearismo solo apparentemente democratico;

2) Operare per un'effettiva autonomia degli istituti scolastici, da realizzarsi mediante una progressiva riduzione della legislazione primaria e secondaria statale ed un ampliamento della potestà regolamentare delle scuole;

3) Adottare tutti gli strumenti idonei di pressione affinché ad ogni responsabilità assegnata ai dirigenti corrisponda un concreto strumento di intervento ed una proporzionata retribuzione;

4) Vigilare affinché il dimensionamento delle istituzioni scolastiche si realizzi attraverso un corretto rapporto tra enti locali e scuole coinvolte;

5) Esigere che il reclutamento dei nuovi capi d'istituto sia realizzato tempestivamente onde evitare pericolose carenze di organico e tenendo conto delle professionalità già acquisite sul campo.

Tutto questo perché la scuola torni ad essere la risorsa strategica primaria per il progresso sociale ed economico del paese.

CONTRIBUTO DIRSTAT SCUOLA PER I CORSI DI FORMAZIONE

Alle Agenzie aggiudicatrici dei Corsi di Formazione per Capi di Istituto

In previsione dell'inizio dei Corsi di Formazione per Capi di Istituto, l'osservatorio Regionale dei Dirigenti Scolastici ritiene opportuno segnalare direttamente alle Agenzie che gestiranno i Corsi, alcune esigenze.

Auspichiamo che in sede di progettazione esecutiva, le Agenzie tengano conto di alcuni periodi temporali dell'anno scolastico, in cui i Capi di Istituto sono tenuti ad osservare scadenze di carattere normativo e che comportano dunque particolare sovraccarico di impegni nella gestione delle scuole (avvio dell'anno scolastico valutazioni tri/quadrimestrali e finali esami, ecc.)

Pertanto si ritiene utile elencare i suddetti periodi durante i quali l'attività corsuale non dovrebbe essere organizzata:

- inizio anno scolastico: 1-15 settembre
- I valutazione trimestrale e periodo di sospensione delle atti-

vità didattiche: mese di dicembre
- valutazione quadrimestrale: 1-10 febbraio

- II valutazione trimestrale: 10-20 marzo

- valutazioni finali ed esami: dal 20 maggio in poi

In considerazione della scansione dei periodi suddetti, ci permettiamo suggerire un'organizzazione dei Corsi per moduli intensivi di non più di 3 giorni consecutivi.

Si ritiene molto importante che, nell'ambito del contratto formativo tra l'Agenzia e il Gruppo dei corsisti, siano tenute presenti le aspettative dei Capi d'Istituto e le loro risorse professionali.

A tale proposito riteniamo utile la tabulazione e la condivisione delle informazioni che sono state richieste ai Capi di istituto tramite il questionario di iscrizione al Corso.

Auspichiamo inoltre vivamente che, nei contenuti dei Corsi, venga dato il dovuto peso ai nuovi elementi di professionalità, fondamentali per il ruolo di Dirigente scolastico e derivanti dai processi di autonomia e di decentramento del sistema scolastico.

Ad esempio:
- la gestione, delle relazioni sindacali all'interno dell'organizzazione

- la capacità di assumere decisioni nel contesto di una struttura autonoma e flessibile la gestione di consorzi e di reti

- le tematiche di natura finanziaria/amministrativa/contabile, conseguenti all'attribuzione della personalità giuridica ad ogni scuola.

- L'osservatorio regionale dei Dirigenti Scolastici

Confidiamo che le nostre indicazioni possano essere utili, nell'ottica di una qualificata collaborazione.

GAZZETTA UFFICIALE

DECRETO 2 aprile 1999 - G.U. 15 aprile 1999 n. 87
Determinazione, in unità euro, delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola

LEGGE 3 maggio 1999, N. 124 - G.U. 10 maggio 1999 n. 107
Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico

DECRETO 10 novembre 1998 - G.U. 22 maggio 1999 n. 118
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali per l'anno scolastico 1998/1999

DECRETO 17 febbraio 1999, n. 149 - G.U. 25 maggio 1999 n. 120
Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 359, concernente le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di stato ai membri esterni e i criteri e le modalità di nomina e di designazione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

DECRETO 26 gennaio 1999 - G.U. 25 maggio 1999 n. 120
Approvazione dei piani e programmi di formazione e delle modalità di verifica finale dei corsi di riconversione professionale degli insegnanti per le classi di concorso

LEGGE 17 maggio 1999, n. 144 - G.U. n. 118 del 22 maggio 1999, S.O. n. 99/L
Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1999, N. 156 - G.U. 3 giugno 1999 n. 128

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche

DECRETO 24 novembre 1998 - G.U. 7 giugno 1999 n. 131
Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - G.U. 9 giugno 1999 n. 133, S.O. n. 109
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998/2001 ed al biennio economico 1998/1999 del personale del comparto "Scuola"



*Seminario di studio
sull'insegnamento/apprendimento delle
lingue straniere nel sistema scolastico italiano*

Martedì 8 giugno alle ore 9.00, si è tenuto il Seminario di studio sull'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere nel sistema scolastico italiano, organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione nell'ambito del Progetto Lingue 2000, presso la Società Geografica Italiana - Palazzetto Mattei - Villa Celimontana - Roma.

Al Seminario hanno preso parte il ministro Luigi Berlinguer, i sottosegretari, Nadia Masini e Carla Rocchi, nonché Raymond Weber, direttore generale del Consiglio d'Europa per le politiche culturali, Sylvia Vlaeminck, coordinatrice del programma Lingua della Commissione Europea e Joseph Sheils, direttore del dipartimento Lingue Moderne del Consiglio d'Europa. Il Progetto Lingue 2000 sviluppa un percorso continuo, dalla scuola materna alla secondaria superiore, per lo studio delle lingue straniere, nel quadro degli orientamenti dell'Unione Europea e delle ricerche condotte dal Consiglio d'Europa. Tra gli aspetti più significativi del Progetto si segnalano:

- lo sviluppo in continuità dell'insegnamento apprendimento di almeno una lingua straniera dalla scuola elementare fino all'ultimo anno della scuola secondaria;
- l'offerta aggiuntiva di una seconda lingua straniera a partire dal primo anno della scuola media;
- l'articolazione su un intero ciclo di studi (elementare, media e superiore) di un monte ore di attività di apprendimento;
- l'arricchimento delle competenze di comunicazione;
- la creazione di gruppi ristretti di allievi (al massimo 15) di livello omogeneo per permettere urla pratica orale intensiva e un monitoraggio costante del processo di apprendimento;
- l'uso intensivo delle tecnologie informatiche e multimediali quale supporto al processo di apprendimento delle lingue;
- la valutazione e la certificazione delle competenze acquisite, crediti formativi capitalizzabili che permettono ad ogni allievo di costruirsi un portfolio personale lungo tutto l'arco della scolarità.

	Facoltativa e in sperimentazione	Obbligatoria
Belgio	da 6 anni	da 8 anni
Danimarca		da 10 anni
Germania	da 6 anni	
Grecia		da 9 anni
Spagna	da 6 anni	da 8 anni
Francia	da 7 anni	
Irlanda		
Italia	da 7 anni	da 8 anni
Lussemburgo		da 6 anni
Olanda		da 10 anni
Austria	da 6 anni	da 10 anni
Portogallo	da 6 anni	da 10 anni
Finlandia	da 7 anni	da 9 anni
Svezia	da 7 anni	da 10 anni

SEMPRE PIU' PRECOCE IL PRIMO CONTATTO CON UNA LINGUA STRANIERA

La maggior parte dei paesi europei solo recentemente ha iniziato ad inserire l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria. La tendenza è a rendere obbligatorio tale insegnamento a partire dal terzo anno della scuola elementare e persino più tardi. Nei primi anni, e a volte durante tutta la scuola primaria, tale insegnamento è facoltativo, si procede in via sperimentale in vista di una sua generalizzazione.

(vedi tabella)

L'INGLESE. LA LINGUA STRANIERA PIU' INSEGNATA NELLE ELEMENTARI

Nell'Unione Europea la lingua straniera più insegnata nelle elementari è l'inglese. Nel 1994/95 lo hanno studiato il 26% degli scolari europei non anglofoni mentre il francese ha occupato il secondo posto con il 4%.

POCHI SCOLARI STUDIANO DUE O PIU' LINGUE

Solo in alcuni Stati membri viene offerta la possibilità di studiare due lingue straniere nella scuola primaria. Nel 1994/95 l'opportunità di studiare due lingue a una percentuale di alunni era limitata a: Lussemburgo, Austria, Finlandia e Svezia. In Italia una sperimentazione per l'insegnamento di una seconda lingua straniera nella scuola media è in atto dal 1987/88. Nel 1997 la legge n.440 che ha istituito il "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" ha indicato tra gli obiettivi prioritari l'introduzione dell'insegnamento della seconda lingua comunitaria.

INSEGNANTI ALLO SPECCHIO

IL LABORATORIO COME AGGIORNAMENTO

a cura di Gianni Biondi
C. Biagini - N. Cuomo - M. Galluppi - M.L. Marolda - C. Prosperi

L'incontro di presentazione del libro si è tenuto a Roma il giorno lunedì 31 maggio 1999 nei locali della Biblioteca Centrale dei Ragazzi di Via S.Paolo alla Regola, 16.

Il libro è stato già presentato in occasione del Forum che il Provveditore agli Studi di Roma, Paolo Norcia, ha indetto per i presidi lo scorso aprile presso il Conference Center di Via Portuense.

Il contenuto offre la documentazione di un percorso formativo e di ricerca sperimentale sui problemi di insegnamento, di apprendimento e sugli interventi di integrazione relativi ai vari tipi di disagio e al bullismo.

L'attività di ricerca nel laboratorio è stata realizzata dal 1994 al 1996 presso la Scuola Media P. Villari da insegnanti di molte scuole romane in collegamento con istituzioni pedagogiche e sanitarie di rilievo e la sua efficacia innovatrice viene riconosciuta nella prefazione dal Provveditore agli Studi di Roma. Nel corso della presentazione gli autori hanno svolto una esemplificazione della metodologia e dei materiali frutto della ricerca didattico-pedagogica esposta nel testo.



RCMA, 6 maggio 1999

UFFICIO Segreteria Generale

Prot. n. 1477 All.

Risposta a nota N.

del

Spett.le
VII COMMISSIONE
Cultura Scienza e
Istruzione
Camera dei Deputati
ROMA

Pubblichiamo la lettera - memoria lasciata dalla Segreteria Generale della FIS in occasione dell'audizione avvenuta presso la VII Commissione della Camera sul riordino dei cicli scolastici.

In linea di principio non siamo contrari a che venga realizzato gradualmente un disegno di legge così complesso, qual è quello che prevede un riordino di tutti gli ordini e i gradi dell'istruzione, ma lascia molto perplessi il metodo fin qui seguito, alla luce di quanto è stato già realizzato.

Si è infatti proceduto a cambiare parti dell'attuale ordinamento e quindi ad introdurre modifiche che difficilmente possono costituire i tasselli di un quadro ispirato da una logica d'insieme. Si son cambiati ad esempio gli esami di maturità senza aver prima posto mano alla revisione degli istituti di 2° grado, si è elevato l'obbligo senza anteporlo all'individuazione di un percorso scolastico fino al sedicesimo anno di età, infine con la legge 17/05/99 n. 144 (suppl.ord.99/L alla G.U. n. 118 del 22/05/99) che dà attuazione ad una delega del governo in materia d'investimenti, si provvede con un paio di articoli (68 e 69) a sancire ed a dare contenuti - per il momento - all'obbligo di frequenza delle attività formative. Tutto questo e gli atti realizzati lo dimostrano conferma che il metodo si qui seguito, lungi dal realizzare armoniosamente quanto è auspicabile, finisce per essere in contraddizione o nella migliore delle ipotesi per condizionare pesantemente ed in modo fuorviante quanto deve essere oggetto di realizzazione. E' auspicabile poi non stravolgere l'attuale dizione degli ordini di scuola e, in relazione a questi, non si può non tener conto del fatto che gli attuali edifici scolastici prevedono l'accoglienza di ragazzi per mirate fasce d'età che ci sembra doveroso mantenere alla luce dell'esperienza psicologica e didattica acquisita.

Siamo nettamente contrari a che il testo della legge quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione contenga una norma di delega al Ministro (art.5) che ci sembra già molto ampia specie se rapportata al contenuto dell'ultimo comma (5) dello stesso articolo che di fatto demanderà ai soliti sindacati i problemi connessi al ricollocamento del personale: tutto questo costituisce a nostro avviso una vera espropriazione delle prerogative del parlamento (1° comma dell'art. 5).

Nel merito dell'intero impianto del d.d. legge n. 3952 e abbinati la scrivente Federazione richiama quanto già ha avuto modo di rappresentare in occasione dell'audizione dell'11 marzo 1999 (ns.lettera prot. 1465 in pari data) sul fenomeno della dispersione scolastica. E' necessario ipotizzare un'organizzazione scolastica non rigida, sempre più flessibile, ma con una logica contenutistica armonica, sempre più specialistica e finalizzata alle esigenze del prosieguo degli studi.

Ha lasciato molto perplessi la recente legge sull'innalzamento dell'obbligo senza che in concreto si sappia se tale prosecuzione debba ritenersi conclusiva di un ciclo di studi o propedeutica ad un secondo ciclo di studi che allo stato attuale c'è, ma pensato con un'altra logica. Il soddisfacimento dell'obbligo scolastico dovrà basarsi su un modello flessibile che preveda dei percorsi integrati scuola-lavoro assicurando comunque pari dignità all'istruzione scolastica vera e propria e alla formazione professionale. Allargando il ventaglio dell'offerta formativa, si esercita sicuramente un'azione anche preventiva nei confronti della dispersione scolastica, e la recente legge pilota della regione Emilia-Romagna per il diritto allo studio che ha avuto recentemente (riunione del 7 Maggio 1999) il benestare da parte del Consiglio dei Ministri, prevede forme di intervento mirate al recupero del disagio scolastico proponendo un programma tipo Mentoring e comunque un sistema integrato, basato sugli indici di qualità, che verranno messi a punto dal neo costituito Istituto Nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (ex centro europeo dell'educazione con sede a Frascati). La scrivente federazione osserva inoltre, che l'inizio dell'obbligo deve rimanere a sei anni e dispiegarsi per dodici anni; qualora invece si addivenga al convincimento che l'inizio dell'obbligo debba iniziare con l'ultimo anno della scuola dell'infanzia, si è del parere che debbano rimanere i tredici anni, e comunque, l'attuale raggruppamento per fasce d'età in relazione agli edifici scolastici. In quanto evidenziato è il pensiero della scrivente Federazione Italiana Scuola.

SEGRETERIA ITALIANA SCUOLA
SEGRETERIA GENERALE
(Prof. Gostino Scaramuzzino)
Gostino Scaramuzzino

FONDATION

EUROPE

LIBERTE

L'Unione Europea è fondata su una costituzione economica, inscritta nel trattato di Maastricht, in cui il gioco delle forze di mercato e la libertà di azione del singolo individuo costituiscono le componenti essenziali dei suoi principi ispiratori.

La stessa integrazione economica, pressoché completata il 1 maggio dello scorso anno, che si avvia a diventare integrazione monetaria e integrazione politica in modo sempre più marcato a partire dal 1 gennaio 2002. Una rivoluzione fatta con i numeri anziché con le bandiere il cui obiettivo di fondo sono la crescita e lo sviluppo economico sociale. L'Europa volta pagina, perché i suoi confini sono stati cancellati e la moneta unica sta vedendo la luce.

L'Euro rompe con il passato sconvolgendo abitudini e certezze. E uno strumento di pagamento ma anche un simbolo. Il simbolo di una comunità divisa dalla storia, dalle tradizioni, dai costumi, dai convincimenti, ma anche di gente che si sente accomunata da valori di fondo e che ha scelto di mettere assieme i suoi destini. Una comunità quindi che, anziché adattarsi al suo passato, è disposta a cambiare radicalmente per poter guardare avanti, al fine di mettersi nella condizione di raccogliere le sfide planetarie che l'attendono. Di fronte alla globalizzazione economica e tecnologica, l'Europa, questo continente così carico di storia e affaticato da due millenni di leadership ininterrotta, aveva solo due possibilità. O passare il testimone ad altri paesi oppure unire gli sforzi per accettare la sfida della globalizzazione e restare nel gioco planetario. Con l'euro, l'Europa si candida a non essere emarginata. Anzi, a diventare una protagonista inaggirabile dello sviluppo e del cambiamento mondiale. Ma non solo.

Tutto questo introdurrà nuovi strumenti, di trasparenza e di competitività, attraverso i quali perseguire tali traguardi. Infine una efficiente distribuzione delle risorse e una progressiva eliminazione delle rigidità ancora esistenti sul mercato europeo, contribuirà a rendere più efficace la lotta alla disoccupazione.

La Fondazione Europe Liberté si pone dunque lo scopo di diffondere questa nuova cultura di mercato e di efficienza economica, traendo guida e ispirazione dai valori e dalle radici cristiano-democratiche comuni ai padri fondatori dell'Europa (De Gasperi, Schuman, Adenauer). Ovvero sostenendo un modello economico in cui il capitalismo non sia incompatibile con lo stato sociale ma anzi difenda le fasce più deboli e vulnerabili della società, imponendosi quindi come guida allo sviluppo economico sociale europeo.

Come tale, la realizzazione di questo programma necessita di un adattamento che sia in costante sintonia con il rapido mutare del sistema sociale e produttivo stimolato da una fase storica improntata alla globalizzazione delle attività economiche e dalle dinamiche demografiche che lo rendono progressivamente obsoleto. La Fondazione Europe Liberté si propone di avviare iniziative per sollecitare una conoscenza composita ed attuale dei movimenti politici liberal-democratici attualmente operanti in Europa.

Inoltre, l'obiettivo è quello di identificare una linea di azione univoca che, al contrario di quella attualmente perseguita dalle forze social-democratiche europee, possa fornire all'Europa una salda e coerente guida per ottenere crescita e sviluppo econo-

mici, e ridurre così la disoccupazione.

I programmi:

- la riforma delle Istituzioni europee ed il ruolo del bilancio comunitario;
- la predisposizione e la messa a punto di politiche di tipo supply side (infrastrutture, ricerca e sviluppo, investimenti in capitale umano) che consentano di creare le pre-condizioni affinché le imprese possano liberamente operare in un mercato efficiente e flessibile;

- la analisi delle nuove forme di sussidiarietà che emergeranno inevitabilmente quale contrattare politico della centralità della moneta unica;

- il ruolo della politica tributaria e fiscale. In generale. In Europa, strumenti cruciali per operare una redistribuzione del reddito salvaguardando contemporaneamente la competitività del sistema europeo.

Oltre ad i temi di carattere strettamente economico, la Fondazione Europe Liberté dedicherà più in generale parte delle sue attività ai temi politici e sociali che saranno verosimilmente al centro dei lavori nella agenda europea dei prossimi anni.

Innanzitutto, una attenzione specifica verrà dedicata al problema dell'immigrazione e del diritto d'asilo. Tema, che con l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, modifica il sistema legislativo nazionale in senso europeo. A questo proposito occorrerà sostenere un notevole sforzo di analisi e di confronto tra le stesse forze liberal-democratiche europee al fine di identificare un obiettivo politico comune che garantisca la coesistenza di una società aperta e solidale con i principi di tutela e di salva guardia dell'ordine sociale esistente, adeguando le regole economiche e sociali a queste nuove spinte demografiche. Un richiamo dunque, alla necessità di dar vita a un progetto condiviso da tutti moderati europei.

Inoltre, la Fondazione Europe Liberté vuole dedicare risorse e attenzioni al tema dell'allargamento ad Est dell'Unione Europea. Un osservatorio permanente che valuti in termini di impatto economico, e non solo, questo futuro scenario di prossima integrazione.

Dieci anni dopo la caduta dell'ultimo monumento alla divisione tra Est e Ovest, i paesi dell'Europa danubiana testimoniano uno standard industriale e produttivo tipico delle società premoderne con un livello di prodotto interno lordo pro capite pari a circa un terzo di quelli dell'Unione Europea. Alla luce di questo il processo di adeguamento dei paesi dell'area centro orientale necessita di adeguate e ferme politiche di sostegno. Ma, risorse, capitali e cultura di mercato saranno solo gli strumenti di una modernizzazione che andrà comunque sostenuta da un preciso disegno politico. Le scelte da operare in tal senso dovranno vedere le forze liberal democratiche europee concordi con l'obiettivo di fondo di disegnare l'Europa del XXI secolo. Quest'ultima, al pari di quella costruita negli ultimi cinquant'anni dalle forze democratico-cristiane, deve poter garantire a tutti i suoi popoli pace e benessere economico, evitando per sempre in futuro le tragiche derive totalitaristiche che hanno caratterizzato l'esperienza di alcuni suoi Paesi.

Ed è per questo, che la Fondazione Europe Liberté, si propone di dedicarsi ad una attenta rilettura della storia di quest'ultimo secolo al fine di comprendere con maggiore cognizione il proprio passato e guardare con maggiore fiducia al suo futuro.

FONDATION

EUROPE
LIBERTE

A dieci anni dalla caduta del muro di Berlino.

Istruttoria per un processo storico al comunismo mondiale.

Roma, 2 • 3 • 4 giugno 1999

AUDITORIUM DELLA TECNICA - VIALE TUPINI, 65

La Fondazione Europe Liberté nell'ambito delle sue attività politiche e culturali incentrate sulla storia e sull'affermazione del pensiero Europeo ha deciso di organizzare tre giornate di studio a Roma dal 2 al 4 giugno 1999, giornate dedicate alle eredità politiche ed ideologiche del comunismo a dieci anni dalla caduta del muro di Berlino. Un'analisi storica dei fatti, e una opportunità per approfondire e valutare la questione dell'allargamento dell'Unione Europea ai paesi dell'Europa centro-orientale. Da questi lavori la Fondazione vuole trarre le premesse necessarie allo sviluppo di una grande e moderna Europa legata ai valori liberali e cristiano democratici.

L'incontro organizzato da prestigiose fondazioni europee ed americane sarà animato dalla partecipazione e dagli interventi di autorevoli accademici esperti di storia e di politica europea aderenti ad importanti istituti di ricerca.

Dieci anni fa cadeva il muro di Berlino, simbolo della guerra fredda e della potenza imperiale sovietica. L'occidente non ha promosso alcun processo politico a carico delle responsabilità immense e dei delitti contro l'umanità attribuibili al regime comunista che in nulla era stato secondo all'esperienza nazista. Lo storico francese Francois Furet ha detto che "il regime sovietico è uscito di soppiatto dal teatro della storia dove era entrato in modo spettacolare". Fortunatamente infatti, alle spalle dei Governi e dei popoli vittoriosi, non premeva lo sconvolgente ricordo dei campi di battaglia e dei caduti per sollecitare momenti anche simbolici di consacrazione di una verità storica e di assegnazione inappellabile di responsabilità morali. Non si tratta quindi di processo celebrato dai vincitori contro i vinti, ma invece di una necessaria presa di coscienza delle cause della tragedia e quindi anche di riabilitazione dei perseguitati. Mentre il nazismo è stato bollato, archiviato e reso improponibile in nuove forme storizzabili, questo ancora non è avvenuto per il comunismo. Bisogna sempre tenere presente che la memoria storica è una delle determinanti della politica. E' assai importante quindi vigilare affinché essa non venga deformata o annebbiata ad arte. Ostracismi e boicottaggi hanno sempre ostacolato la conoscenza dei fatti e la sua diffusione in nome di continue emergenze che richiedevano unità antifasciste pacifiste che oggi non possono più essere evocate. Occorre in primo luogo che i cittadini ricordino, che i giovani conoscano ciò che nella realtà è accaduto. Quella disastrosa esperienza ha lasciato conseguenze che ancora sono ben lontane dall'essere sanate, nel dissesto della politica e dell'economia di molti Paesi, nel disastro ambientale di vasti territori, nell'educazione alle discipline passive, alla rinuncia allo spirito di iniziative e alla responsabilità personale che ancora condiziona e limita milioni di uomini e di donne. Anche questo inventario deve essere obbligatoriamente messo in evidenza da chiunque voglia concorrere in modo consapevole all'opera necessaria e impegnativa di sostegno e di collaborazione rivolta a vantaggio dei Paesi usciti dai regimi comunisti. E' probabile che l'inefficacia di molti interventi di sviluppo realizzati nei Paesi dell'Est, in Russia in particolare, sia dipesa anche dalla sottovalutazione degli elementi strutturali, sociali e umani, formati nei lunghi decenni dominati da quel tipo di sistema. In molte parti del mondo poi, ancora oggi, il modello comunista, lungi dall'essere accantonato, è utilizzato come strumento di potere e di dominio, dopo essere stato agitato come bandiera di liberazione. Non si può quindi parlare del comunismo come di un'esperienza che non interessa più il

presente o non occupa più la realtà di oggi. Purtroppo non è vero.

E vero invece che un'opera sottile e tenace di rimozione del problema, di negazione risentita della sua esistenza è portata avanti giorno per giorno, con indubbio successo, da molti che in quella cultura hanno le loro radici e tengono a dimostrare di averle completamente tagliate. E necessario quindi indagare se qualcosa, e se si che cosa, dell'antica matrice leninista possa essere rimasta negli uomini e nei gruppi che guidano il post-comunismo ai quali tanta parte del potere politico in Europa, e in particolare in Italia, è oggi affidato.

A nessuno può sfuggire l'importanza e l'utilità di una indagine non pregiudiziale che abbia come metodo la rilevazione rigorosa dei fatti resa impellente dalla documentazione proveniente da archivi finalmente accessibili e, come dichiarato scopo, la chiara e trasparente affermazione della cultura liberale che deve sempre più diventare comune e realmente condivisa sia per la definizione dei modelli politici e sociali, sia per il controllo dei comportamenti di chi concorre alla conquista del potere ed ha poi la responsabilità di gestirlo. Ponendosi questi obiettivi assai impegnativi ha preso avvio l'iniziativa del "processo al comunismo". Essa vuole dare un contributo perché si rompa il silenzio imbarazzato e strumentale su una memoria che deve essere riportata al rispetto storico della verità e quindi possa successivamente essere rimossa con onestà dalle vie nuove che gli uomini di oggi sono in grado di percorrere. Un passaggio necessario alla luce dei nuovi scenari stabiliti dal Consiglio degli stati membri dell'Unione Europea circa il progetto di allargare i propri confini orientali fino all'Ucraina, la Bielorussia e la Moldavia. Un processo di integrazione, le cui conseguenze economiche, politiche e sociali dovranno trovare uno spazio di verifica e di riscontro con i criteri di adesione imposti dall'Unione: istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, l'esistenza di uno Stato sociale, la tutela delle minoranze e dei diritti dell'uomo. Ma sottoscrivere tali principi non è sufficiente se essi non corrispondono a un'osservanza quotidiana, e ad una convinzione profonda delle coscienze.

Di fronte a noi abbiamo il dovere e la responsabilità di partecipare attivamente al cambiamento, indicando soluzioni, modalità e strumenti per condurre in porto questo progetto di portata storica. Un vero e proprio Piano per garantire una crescita sostenibile, un aumento dell'occupazione e un miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini europei. La riunione di Berlino, svoltasi a marzo di quest'anno, ha posto sola mente le premesse della questione. Eppure già si parla di un costo che sfiora di poco i 75 miliardi di Euro. Ma al di là delle cifre, seppure di tutto rispetto, restano sul tappeto temi importanti. Come ad esempio; il reperimento delle oltre 200.000 normative europee, la modernizzazione dei sistemi produttivi, la riforma della politica agricola europea. Ma non solo. Il crollo storico del sistema comunista si è lasciato alle spalle una rovinosa eredità ancora oggi percepibile in tutti i settori vitali di questi paesi. Un lascito ideologico ancora influente nelle scelte politiche dei governi e resistente agli stimoli di trasformazione industriale. Questo stato di cose, impone un serrato confronto culturale tra le spinte economico liberali e gli epigoni dell'ortodossia statalista. Una sfida importante che non può prescindere da una valutazione storica dei fatti e da uno sforzo progettuale, condiviso da tutte le componenti liberali di questo continente, se è vero che il reale obiettivo comune è la costituzione di una Europa di nuovo unificata.

IL CONVEGNO

Dieci anni fa, nella primavera del 1989, il muro di Berlino era ancora in piedi, i Vopos erano pronti a sparare su chiunque tentasse di passare dall'altra parte e, anche se Gorbaciov al Cremlino faceva sperare in una futura lenta evoluzione del mondo sovietico, nessuno era in grado di prevedere che di lì a pochi mesi il sistema del potere del comunismo russo ed est-europeo sarebbe crollato in un collasso generale con un effetto domino che partiva dalla Polonia di Solidarnic, di Lech Walesa e di Papa Wojtyla. Da allora ad oggi molte cose sono accadute e la comunità europea progetta un suo allargamento ad Est mentre si trova in guerra armata con uno degli ultimi regimi comunisti del mondo, quello di Slobodan Milosevic. In realtà in questi dieci anni non è crollato il comunismo mondiale, ma soltanto quello di questa parte del mondo che è il nostro: restano in piedi quello populista di Fidel Castro evoluto nella direzione poca ortodossa del troxismo-leninismo. Sono in piedi regimi odiosi e cupi come quello della Corea del Nord e altri chiusi nel loro ghetto continentale come quello vietnamita, per non parlare della grande Cina. Una domanda si pone a questo punto: il comunismo è davvero morto? Dove sono finiti tutti coloro che dieci anni fa come oggi erano ancora al loro posto di comando di quel mondo che è crollato ma non si è dissolto? E a distanza di questo primo intervallo di tempo storico, qual è il giudizio che si può ragionevolmente dare della storia dei delitti, delle illusioni, della cupa grandezza del comunismo mondiale? La Fondazione "Europe Liberté" ha promosso questo convegno, in collaborazione con importanti istituzioni culturali italiane e straniere, per aprire un processo istruttorio che si svilupperà poi nel tempo in nuove sessioni in diversi Paesi europei. Si tratta dunque di una riunione preliminare per il processo vero e proprio, nel corso della quale testimoni e protagonisti, uomini di cultura e storici specializzati, porteranno elementi fondamentali per aprire un processo al comunismo che sarà di natura storica (che cosa realmente successe al di là della propaganda e delle manipolazioni), di natura politica (quali conseguenze abbiamo ereditato), di natura morale (quali delitti, quali sofferenze, amputazioni, depressioni ha portato il comunismo sulla comunità umana che ha dovuto subirlo), economica (il tremendo disastro che ha lasciato la Russia tuttora in ginocchio), ambientale (danni incalcolabili del costruttivismo e dell'industria pesante e inquinante, per non dire di Chernobyl) e umano: in quale misura "l'uomo nuovo" che il comunismo si prometteva di costruire, è diventato invece una creatura fragile, vulnerabile, dallo sviluppo lento e bloccato vittima di un frequente stato depressivo. Questi elementi verranno esaminati non per una banale ricognizione archeologica, ma per vedere quale Europa allargata ad Est e quale mondo democratico, con quali cautele, sarà possibile costruire verso Est, per garantire la vitalità e il primato dei valori delle democrazie liberali.

Carta Sociale Europea

(continuazione dalla prima pagina)

za del datore di lavoro.

26. Tutti i lavoratori hanno diritto alla dignità sul lavoro.

27. Tutte le persone che hanno responsabilità di famiglia e che esercitano o desiderano esercitare un'attività lavorativa hanno diritto di farlo senza essere soggette a discriminazioni e per quanto possibile senza che vi siano conflitti tra il loro lavoro e gli impegni familiari.

28. I rappresentanti dei lavoratori nell'impresa hanno diritto ad una tutela contro gli atti suscettibili di recar loro pregiudizio e devono avvalersi di adeguate strutture per esercitare le loro funzioni.

29. Tutti i lavoratori hanno diritto di essere informati e i consultati nelle procedure di licenziamenti collettivi.

30. Ogni persona ha diritto alla protezione dalla povertà e dall'emarginazione sociale.

31. Tutte le persone hanno diritto all'abitazione

Parte II

Le Parti s'impegnano a considerarsi vincolate, come previsto nella parte III, dagli obblighi derivanti dai seguenti articoli e paragrafi.

Articolo 1 - Diritto al lavoro

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto al lavoro, le Parti s'impegnano:

1. a riconoscere, principali obiettivi e responsabilità, la realizzazione ed il mantenimento del livello più elevato e più stabile possibile dell'impiego in vista della realizzazione del pieno impiego;

2. a tutelare in modo efficace il diritto del lavoratore di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso;

3. a istituire o a mantenere servizi gratuiti in materia di occupazione per tutti i lavoratori;

4. ad assicurare o a favorire un orientamento, una formazione ed un riadattamento professionale adeguati.

Articolo 2 - Diritto ad eque condizioni di lavoro

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad eque condizioni di lavoro, le Parti s'impegnano:

1. a fissare una durata ragionevole per il lavoro giornaliero e settimanale in vista di ridurre gradualmente la settimana lavorativa a condizione che ciò sia consentito dall'aumento della produttività e dagli altri fattori in gioco;

2. a prevedere giorni festivi retribuiti;

3. a garantire il godimento di ferie annuali retribuite di un minimo di quattro settimane;

4. ad eliminare i rischi inerenti ai lavori pericolosi o insalubri e quando tali rischi possano essere eliminati o sufficientemente ridotti, a garantire ai lavoratori impiegati in tali occupazioni sia una riduzione della durata del lavoro sia ferie retribuite supplementari;

5. a garantire un riposo settimanale che coincida per quanto possibile con il giorno della settimana generalmente ammesso come giorno di riposo dalla tradizione o dagli usi del paese o della regione;

6. a sigillare che i lavoratori siano informati per iscritto il prima possibile ed in ogni modo non oltre due mesi dopo l'inizio del lavoro riguardo agli aspetti essenziali del contratto o del rapporto d'impiego;

7. a fare in modo che i lavoratori che svolgono un lavoro notturno beneficino di misure che tengano conto del carattere particolare di detto lavoro.

Articolo 3 - Diritto alla sicurezza e all'igiene sul lavoro

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro, le Parti s'impegnano, in consultazione con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori:

1. a definire, attuare e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di sicurezza, di salute dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro.

Questa politica avrà come scopo fondamentale di migliorare la sicurezza e l'igiene professionale e di prevenire gli incidenti ed i danni alla salute che derivano dal lavoro, sono legati al lavoro o sopravvengono durante il lavoro, in particolare riducendo al minimo le cause di pericoli inerenti all'ambiente di lavoro;

2. a promulgare regolamenti di sicurezza e d'igiene;

3. a promulgare misure di controllo sull'applicazione di questi regolamenti;

4. a promuovere l'istituzione progressiva sul lavoro di servizi sanitari con funzioni sostanzialmente preventive e di consulenza per tutti i lavoratori.

Articolo 4 - Diritto ad un'equa retribuzione

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto ad un'equa retribuzione, le Parti s'impegnano:

1. a riconoscere il diritto dei lavoratori ad una retribuzione sufficiente tale da garantire ad essi e alle loro famiglie un livello di vita dignitoso;

2. a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario ad eccezione di alcuni casi particolari;

3. a riconoscere il diritto dei lavoratori maschili e femmine parità di lavoro per un lavoro di pari importanza;

4. a riconoscere il diritto di tutti i lavoratori ad un ragionevole periodo di preavviso nel caso di cessazione del lavoro;

5. ad autorizzare trattenute sui salari solo alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale, ovvero da convenzioni collettive o sentenze arbitrali.

L'esercizio di questi diritti deve essere garantito sia da convenzioni collettive liberamente concluse sia da meccanismi legali di determinazione dei salari, sia in ogni altro modo conforme alle condizioni nazionali.

Articolo 5 - Diritti sindacali

Per garantire o promuovere la libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire organizzazioni locali, nazionali o internazionali per la protezione dei loro interessi economici e sociali ed aderire a queste organizzazioni, le Parti s'impegnano affinché la legislazione nazionale non pregiudichi questa libertà né sia applicata in modo da pregiudicarla. La misura in cui le garanzie previste nel presente articolo si applicheranno alla polizia sarà determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale. L'applicazione di queste garanzie ai membri delle forze armate e la -isura in cui sarebbero applicate a questa categoria di persone e parimenti determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale.

Articolo 6 - Diritto di negoziazione collettiva

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto di negoziazione collettiva, le Parti s'impegnano:

1. a favorire consultazioni paritetiche tra lavoratori e datori di lavoro;

2. a promuovere, qualora ciò sia necessario ed utile, le procedure di negoziazione volontaria tra i datori di lavoro e le organizzazioni di datori di lavoro da un lato e le organizzazioni di lavoratori d'altro lato, per disciplinare con convenzioni collettive le condizioni di lavoro;

3. a favorire l'istituzione e l'utilizzazione di adeguate procedure di conciliazione e di arbitrato volontario per la soluzione delle vertenze di lavoro;

e riconoscono

4. il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro d'intraprendere azioni collettive in caso di conflitti d'interesse, compreso il diritto di sciopero, fatti salvi gli obblighi eventualmente derivanti dalle convenzioni collettive in vigore.

Articolo 7 Diritto dei bambini e degli adolescenti

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto dei bambini e degli adolescenti ad

una tutela le Parti s'impegnano:

1. a fissare a 15 anni l'età minima di ammissione al lavoro; sono tuttavia ammesse deroghe per i bambini impiegati in determinati lavori leggeri che non mettono a repentaglio la loro salute, moralità o istruzione;

2. a fissare a 18 anni l'età minima di ammissione al lavoro per alcune occupazioni considerate come pericolose o insalubri;

3. a vietare che i bambini ancora in età d'istruzione obbligatoria siano utilizzati per lavori che li privano del pieno beneficio di tale istruzione;

4. a limitare la durata dell'attività lavorativa dei lavoratori di età inferiore a 18 anni in modo che corrisponda alle loro esigenze di sviluppo ed in particolare ai fabbisogni della loro formazione professionale;

5. a riconoscere il diritto dei giovani lavoratori e degli apprendisti ad un'equa retribuzione o ad un'adeguata indennità;

6. a prevedere che le ore che gli adolescenti destinano alla formazione professionale durante il normale orario di lavoro, con l'autorizzazione del datore di lavoro, siano considerate incluse nella giornata lavorativa;

7. a fissare in un minimo di quattro settimane la durata delle ferie annuali retribuite dei lavoratori di età inferiore a 18 anni;

8. a vietare l'impiego di lavoratori di età inferiore a 18 anni in lavori notturni salvo per alcuni lavori stabiliti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale;

9. a prevedere che i lavoratori di età inferiore a 18 anni occupati in taluni lavori stabiliti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale siano sottoposti ad un regolare controllo medico;

10. ad assicurare una speciale protezione contro i pericoli fisici e morali cui i bambini e gli adolescenti sono esposti ed in particolare contro quelli che risultano direttamente o indirettamente dal loro lavoro.

Articolo 8 - Diritto delle lavoratrici madri ed una tutela

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto madri ad, una tutela, le Parti s'impegnano:

1. a garantire alle lavoratrici prima e dopo il parto, un periodo di riposo di una durata totale come minimo di quattordici settimane, sia con un congedo retribuito sia mediante adeguate prestazioni di sicurezza sociale o con fondi pubblici;

2. a considerare illegale la notifica di licenziamento ad una donna da parte di un datore di lavoro nel periodo compreso tra il momento in cui la donna comunica la sua gravidanza al datore di lavoro e la fine del suo congedo di maternità, o ad una data tale che il termine di preavviso scada in detto periodo;

3. a garantire che le madri che allattano i figli possano usufruire a tal fine di pause sufficienti;

4. a regolamentare il lavoro notturno delle donne incinte, di quelle che hanno recentemente partorito o che allattano i figli;

5. a vietare l'impiego di donne incinte/ o che hanno recentemente partorito/ o che allattano i loro figli, in lavori sotterranei nelle miniere ed in ogni altro lavoro a carattere pericoloso insalubre o faticoso, ed a prendere adeguate misure per proteggere i diritti di queste donne in materia di lavoro.

Articolo 9 - Diritto all'orientamento professionale

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'orientamento professionale, le Parti s'impegnano a procurare o a promuovere, come opportuno, un servizio che aiuti tutte le persone ivi comprese quelle portatrici di handicap, a risolvere i problemi relativi alla scelta di una professione o all'avviamento professionale, in considerazione delle caratteristiche dell'interessato e delle possibilità offerte dal mercato del lavoro; questo

aiuto dovrà essere fornito gratuitamente sia ai giovani compresi i minori in età scolastica, sia agli adulti

Articolo 10 - Diritto alla formazione professionale

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla formazione professionale, le Parti s'impegnano:

1. ad assicurare o a favorire, come opportuno, la formazione tecnica e professionale di tutte le persone, ivi comprese quelle inabili o minorate, in consultazione con le organizzazioni professionali di datori di lavoro e di lavoratori, fornendo loro dei mezzi che consentano l'accesso all'insegnamento tecnico superiore ed all'insegnamento universitario, seguendo unicamente il criterio delle attitudini individuali;

2. ad assicurare o a favorire un sistema di apprendistato ed altri sistemi di formazione per i giovani nei differenti posti di lavoro;

3. ad adottare o a favorire, come opportuno:

a. provvedimenti adeguati ed agevolmente accessibili per la formazione professionale dei lavoratori adulti;

b. provvedimenti speciali per la rieducazione professionale dei lavoratori adulti, resa necessaria dal progresso tecnico o da nuovi orientamenti del mercato del lavoro;

4. ad adottare o a favorire, come opportuno, speciali provvedimenti di riciclaggio e di reinserimento per i disoccupati di lunga data;

5. ad incentivare la piena utilizzazione dei mezzi previsti mediante le seguenti norme:

a. riduzione o abolizione di tutti i diritti ed oneri;

b. concessione di assistenza appropriati;

c. inclusione nel normale orario di lavoro del tempo destinato ai corsi supplementari di formazione che il lavoratore frequenta durante il lavoro, su domanda del suo datore di lavoro;

d. garanzia, per mezzo di un adeguato controllo ed in consultazione con le organizzazioni professionali di datori di lavoro e di lavoratori, dell'efficacia del sistema di apprendistato e di ogni altro sistema di formazione destinato ai giovani lavoratori, ed in generale di un'adeguata tutela per i giovani lavoratori.

Articolo 11 - Diritto alla protezione della salute

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla protezione della salute, le Parti s'impegnano ad adottare sia direttamente sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche e private, adeguate misure volte in particolare:

1. ad eliminare per quanto possibile le cause di una salute deficitaria;

2. a prevedere consultori e servizi d'istruzione riguardo al miglioramento della salute ed allo sviluppo del senso di responsabilità individuale in materia di salute;

3. a prevenire per quanto possibile, le malattie epidemiche, endemiche e di altra natura, nonché gli infortuni.

Articolo 12 - Diritto alla sicurezza sociale

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto alla sicurezza sociale, le Parti s'impegnano:

1. a stabilire o a mantenere un regime di sicurezza sociale;

2. a mantenere il regime di sicurezza sociale ad un livello soddisfacente almeno uguale a quello richiesto per la ratifica del Codice europeo di sicurezza sociale;

3. ad adoperarsi per elevare progressivamente il livello del regime di sicurezza sociale;

4. a prendere provvedimenti, mediante la conclusione di adeguati accordi bilaterali o multilaterali o con altri mezzi, fatte salve le condizioni stabilite in tali accordi, per garantire:

a. la parità di trattamento tra i cittadini di ciascuna delle Parti ed i cittadini delle altre Parti per quanto concerne i diritti alla sicurezza sociale, ivi compresa la conservazione dei vantaggi concessi dalle legislazioni di sicurezza sociale a prescindere dagli spostamenti che le persone tutelate potrebbero effettuare tra i territori delle Parti;

b. l'erogazione, il mantenimento ed il ripristino dei diritti alla sicurezza sociale con mezzi quali la totalizzazio-

ne dei periodi di contribuzione o di lavoro compiuti secondo la legislazione di ciascuna delle Parti.

Articolo 13 - Diritto all'assistenza sociale e medica

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'assistenza sociale e medica, le Parti s'impegnano:

1. ad accertarsi che ogni persona che non dispone di risorse sufficienti o che non è in grado di procurarsi tali risorse con i propri mezzi o di riceverli da un'altra fonte, in particolare con prestazioni derivanti da un regime di sicurezza sociale, possa ottenere un'assistenza adeguata e, in caso di malattia; le cure di cui necessita in considerazione delle sue condizioni;

2. ad accertarsi che le persone che beneficiano di tale assistenza non subiscano in ragione di ciò, una diminuzione dei loro diritti politici o sociali;

3. a prevedere che ciascuno possa ottenere mediante servizi pertinenti di carattere pubblico o privato, ogni tipo di consulenza e di aiuto personale necessario per prevenire, eliminare o alleviare lo stato di bisogno personale e familiare;

4. ad applicare, a parità con i loro concittadini, le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo ai cittadini delle altre Parti che si trovano legalmente sul loro territorio in conformità con gli obblighi assunti ai sensi della Convenzione europea di assistenza sociale e medica firmata a Parigi l'11 dicembre 1953.

Articolo 14 - Diritto ad usufruire di servizi sociali

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad usufruire dei servizi sociali, le Parti s'impegnano:

1. ad incentivare o organizzare i servizi che utilizzano i metodi specifici del servizio sociale e che contribuiscono al benessere ed allo sviluppo degli individui e dei gruppi nella comunità nonché al loro adattamento all'ambiente sociale;

2. ad incentivare la partecipazione di individui e di organizzazioni di volontariato o di altre entità alla creazione o al mantenimento di questi servizi.

Articolo 15 - Diritto delle persone portatrici di handicap all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità

Per garantire alle persone portatrici di handicap l'effettivo esercizio del diritto all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità, a prescindere dall'età e dalla natura ed origine della loro infermità, le Parti si impegnano in particolare:

1. ad adottare i provvedimenti necessari per somministrare alle persone inabili o minorate un'istruzione, un'educazione ed una formazione professionale nel quadro del diritto comune ogni qualvolta ciò sia possibile oppure se tale non è il caso, attraverso istituzioni specializzate pubbliche o private;

2. a favorire il loro accesso al lavoro con ogni misura suscettibile d'incentivare i datori di lavoro ad assumere ed a mantenere in attività persone inabili o minorate in un normale ambiente di lavoro e ad adattare le condizioni di lavoro ai loro bisogni o, se ciò fosse impossibile per via del loro handicap, mediante la sistemazione o la creazione di posti di lavoro protetti in funzione del grado di incapacità. Tali misure potranno giustificarsi se del caso, il ricorso a servizi specializzati di collocamento e di accompagnamento;

3. a favorire la loro completa integrazione e partecipazione alla vita sociale mediante misure, compresi i presidi tecnici, volte a sormontare gli ostacoli alla comunicazione ed alla mobilità ed a consentire loro di avere accesso ai trasporti, all'abitazione, alle attività culturali e del tempo libero.

Articolo 16 - Diritto della famiglia ad una tutela sociale giuridica ed economica

Per realizzare le condizioni di vita indispensabili al pieno sviluppo della famiglia, cellula fondamentale della società, le Parti s'impegnano la promuovere; la tutela economica, giuridica

(continua in ottava pagina)

DISPOSIZIONI MINISTERIALI

(continuazione dalla prima pagina)

media per l'attribuzione del credito scolastico?

Sì. Tutte le materie dell'ultimo anno di corso di ogni indirizzo di studi, con l'unica eccezione dell'insegnamento della religione cattolica, concorrono all'attribuzione del credito scolastico.

11 La Religione o la materia alternativa concorrono all'attribuzione dei crediti scolastici?

Gli insegnanti incaricati di Religione partecipano alle valutazioni periodiche e finali limitatamente agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. La Religione contribuisce alla valutazione del candidato e può incidere sul credito scolastico. Infatti, il docente di Religione è parte integrante del Consiglio di classe, nonostante la sua disciplina non concorra a fare media. Si confronti a riguardo il D Lgv. 297/94, art. 309, comma 4: "Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti ed esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne trae". Il docente di Religione concorre invece alla valutazione delle altre componenti del credito scolastico (assiduità della frequenza scolastica, frequenza dell'area di progetto - ove prevista -, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative, ecc.). In sede di scrutinio finale, il voto dell'insegnante di Religione, nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, se determinante, si esprime attraverso un giudizio motivato ed iscritto a verbale.

CREDITO FORMATIVO

12 Chi valuta il credito formativo per i candidati interni?

Il Consiglio di classe.

13 E per i candidati esterni?

La Commissione d'esame.

14 Quali esperienze rientrano nel credito formativo?

Deve trattarsi di qualificate esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, debitamente documentate, che diano luogo a competenze coerenti con il tipo di corso a cui si riferisce l'esame di Stato. I consigli di classe e le Commissioni d'esame per i candidati esterni nella loro autonomia, fissano i criteri di valutazione di tali esperienze, tenendo conto della qualità e rilevanza delle stesse anche con riguardo alla formazione personale, civile e sociale dei candidati. La norma di riferimento è il D.M. 34/99, che reca anche l'indicazione di alcune tipologie di esperienze.

15 Il credito formativo può servire per compensare un debito formativo?

No. Il debito contratto in una o più materie può essere compensato soltanto colmando le lacune presenti nella preparazione della o delle stesse. La partecipazione ad altre attività configuranti credito formativo può migliorare la preparazione culturale generale, ma non estinguere il debito.

16 Per il credito formativo si possono valutare esperienze extrascolastiche raccolte negli anni precedenti quello in corso?

Spetta al Consiglio di classe stabilire i criteri in base ai quali assegnare i punti relativi alle varie voci che contribuiscono a determinare il credito scolastico; tra tali voci rientrano anche i crediti formativi relativi alle esperienze extrascolastiche (si veda il D.M. 34/99). Per quest'anno scolastico, atteso che nelle ultime classi il credito viene attribuito con riferimento ai risultati dell'anno tenuto conto anche dell'andamento dei due anni precedenti, il Consiglio di classe può valutare le attività extrascolastiche effettuate negli ultimi due anni.

17 Gli studenti lavoratori che possono certificare il possesso dei crediti

formativi relativi ad alcune materie del quinto anno devono comunque sostenere in sede d'esame la prova corrispondente a tali materie?

Limitatamente alla terza prova scritta e al colloquio, e solo per l'anno scolastico 1998/99, i candidati che provengono da un corso sperimentale di istruzione per adulti e che siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza delle materie di cui hanno potuto certificare la preparazione anche attraverso esperienze lavorative extrascolastiche che possono fare richiesta di essere esonerati dall'esame su tali materie. A tal riguardo si veda l'art. 7, comma 4, del D.M. 449/98.

18 Per tutti gli altri candidati il possesso di un credito formativo può essere considerato utile ai fini dell'esonero dall'accertamento di alcune materie nella fase del colloquio?

No. Per i candidati che non siano studenti provenienti da un corso sperimentale di istruzione per adulti il colloquio si svolge, indipendentemente dai titoli di studio e dai crediti formativi posseduti, su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti al percorso didattico della classe terminale.

19 E' possibile ricorrere all'auto-certificazione per le esperienze che concorrono alla creazione del credito formativo?

Solo per le esperienze effettuate nella pubblica amministrazione.

SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

1 Tutti i commissari devono partecipare alla correzione di ciascuna delle tre prove scritte?

No. La correzione può avvenire anche per aree disciplinari, ferma restando la responsabilità collegiale della Commissione.

2 Si formula un giudizio sintetico per ogni prova d'esame corretta?

La valutazione di ogni elaborato avviene attraverso un punteggio per l'assegnazione del quale sarebbe opportuno che la Commissione predisponesse una apposita griglia di valutazione.

3 Si può svolgere la prima prova utilizzando il computer?

No, per ora questa possibilità non è consentita.

4 La Commissione può correggere la prima prova prima dello svolgimento della terza?

La Commissione stabilisce autonomamente il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte, fermi restando i vincoli procedurali e tempo reali fissati per la predisposizione della terza prova.

5 La seconda prova può avere carattere multidisciplinare?

La seconda prova verte su un'unica disciplina caratterizzante il corso di studi e perciò non può avere carattere multidisciplinare.

6 Da chi è predisposta la terza prova scritta?

La terza prova viene predisposta per ogni classe dalla Commissione esaminatrice, di cui fanno parte anche i docenti interni. In base al Regolamento, approvato con D.P.R. 323/98 le Commissioni devono predisporre il testo della terza prova formulando in coerenza con l'azione educativa e didattica realizzata nella classe quale si desume dal documento del Consiglio di classe. Le caratteristiche della terza prova devono corrispondere a quanto previsto dal D.M. 357/98 e in particolare dall'art. 4, limitatamente ai primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento degli esami di Stato.

7 Quale è la durata prevista per la terza prova?

La durata della prova è correlata alla sua complessità. Pertanto, la Commissione d'esame che predispose il

testo della prova ne indicherà anche il tempo massimo previsto per lo svolgimento.

8 Cosa deve accertare la terza prova?

La terza prova, pluridisciplinare, deve accertare le capacità del candidato di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso. La Commissione d'esame, in coerenza con il documento del Consiglio di classe, definisce collegialmente la struttura della prova ai sensi del D.M. 357/98, ed in particolare dell'art. 4, limitatamente ai primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento degli esami di Stato.

9 La terza prova per i corsi sperimentali va formulata in modo diverso rispetto a quella relativa ai corsi normali?

No, le modalità di predisposizione e di svolgimento della terza prova negli indirizzi sperimentali (ad esempio "Brocca", "Mercurio" ecc.) sono identiche a quelle previste per i corsi di ordinamento. Per quanto riguarda i contenuti di tale prova, tuttavia, l'accertamento deve vertere su materie e tematiche svolte nell'ultimo anno di corso, non necessariamente dei tutto coincidenti con quelle di un indirizzo analogo di ordinamento.

10 Si deve dare comunicazione agli studenti delle materie scelte dalla Commissione per la terza prova?

Non è prevista alcuna comunicazione di questo genere. La normativa prevede soltanto che la Commissione d'esame, in coerenza con il Documento del Consiglio di classe, scelga collegialmente la struttura della prova, ai sensi del D.M. 357/98 e in particolare dell'art. 4, limitatamente ai primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento degli esami di Stato.

11 Le discipline a carattere teorico-pratico (ad esempio Merceologia) possono essere oggetto della terza prova?

Sì, nell'ambito delle scelte operate dalla Commissione d'esame. La verifica deve tenere conto non solo delle caratteristiche pratiche di tale tipo di discipline, ma anche (e soprattutto) delle loro componenti teoriche anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica" (D.M. 357/98, art. 1, comma 1).

12 Quali sono i criteri in base ai quali attribuire i punteggi della terza prova?

I criteri di valutazione sono stabiliti autonomamente da ciascuna Commissione, come d'altra parte deve avvenire per tutte le prove. Non ci sono, regole codificate.

13 L'esito delle prove scritte e pubblicato all'albo della scuola due giorni prima della data d'inizio dello svolgimento del colloquio per tutti i candidati o per gruppi secondo il calendario dei colloqui?

L'esito delle prove scritte deve essere pubblicato all'albo dell'istituto, sede della commissione d'esame, contestualmente per tutti i candidati almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio (si veda l'art. 15, comma 7, dell'O.M. 38/99).

IL COLLOQUIO

14 Esiste la non ammissione al colloquio in caso di prove scritte particolarmente negative?

No.

15 Deve essere ammesso al colloquio un candidato che abbia realizzato tra prove scritte e credito scolastico un punteggio tale da non consentirgli di raggiungere il punteggio minimo di 60 punti?

Sì. Il candidato deve essere sempre ammesso al colloquio, anche quando si ha certezza che pur conseguendo il punteggio massimo di 35 il candidato non raggiunga i 60/100.

16 Si devono considerare automaticamente escluse dal colloquio le discipline oggetto delle prove scritte?

No. Tutte le materie, anche quelle oggetto delle prove scritte, possono essere comprese tra gli argomenti del colloquio.

17 Dal colloquio si intendono escluse le materie non rappresentate nella Commissione da alcun docente?

Non necessariamente. Possono infatti essere utilizzate competenze comunque presenti in Commissione.

18 Quanti candidati possono sostenere il colloquio nello stesso giorno?

La O.M. 38/99 all'art. 12 prescrive che di norma il numero dei candidati convocati per il colloquio non può essere superiore a sei per ogni giorno. Ciascuna Commissione stabilisce autonomamente il calendario dei colloqui.

19 Come si svolge il colloquio?

Inizia con la presentazione di un argomento o di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato e preparati durante l'anno scolastico, con l'ausilio degli insegnanti della classe. Tale fase non esaurisce il colloquio che prosegue con altri argomenti di interesse pluridisciplinare e attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso (si veda l'art. 4, comma 5, del D.P.R. 323/98) proposti dalla Commissione ed introdotti anche mediante l'utilizzo di un testo, di un documento, di un progetto o di altre indicazioni di cui il candidato individuale componenti culturali, discutendole. Durante il colloquio dovrà essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.

20 Ai fini dello svolgimento del colloquio la Commissione può operare per sottocommissioni o per aree disciplinari?

La normativa del nuovo esame di Stato non prevede la costituzione di sottocommissioni. La Commissione preliminarmente può scegliere, ai sensi dell'art. 16 dell'O.M. 38/99, di presentare al candidato gli argomenti attinenti le varie discipline raggruppate per aree disciplinari come definite dal D.M. n. 358/98.

21 Esiste un ordine in base al quale i commissari d'esame intervengono nel corso del colloquio?

No. E' comunque opportuno che prima di dare inizio ai colloqui giornalieri la Commissione d'esame stabilisca un ordine di massima degli interventi tenendo presenti le finalità, le fasi e il punteggio da attribuire al colloquio nonché i criteri di valutazione precedentemente concordati e validi per tutti i candidati.

22 Qual è il ruolo del Presidente?

Sovrintende e coordina i lavori delle Commissioni.

23 Il colloquio può svolgersi in tempi diversi e distinti?

No, il colloquio si sostiene in un solo tempo. La Commissione non può esaminare due candidati contemporaneamente dividendosi in due sottocommissioni, ma deve esaminare un candidato alla volta e condurre il colloquio sempre collegialmente. Tuttavia può interloquire con il candidato distintamente con riferimento alle due aree disciplinari (si veda a tale riguardo l'art. 16 della O.M. n.38/99).

24 Il colloquio può riguardare argomenti che fanno parte del programma del penultimo anno?

No. Gli argomenti oggetto del colloquio devono tutti riferirsi ai programmi svolti nell'ultimo anno.

25 Gli argomenti scelti dai candidati per l'inizio del colloquio devono essere indicati nel documento del Consiglio di classe?

La normativa non prescrive che l'argomento scelto dal candidato per iniziare il colloquio debba essere indicato nel documento del Consiglio di classe.

26 E' obbligatorio presentare tesine o progetti per lo svolgimento del colloquio?

No. La normativa non impone al candidato alcun obbligo in tal senso, ma prevede soltanto che il colloquio inizi con la presentazione di un argomento o di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato stesso e preparati, durante l'anno scolastico, con l'ausilio degli insegnanti della classe. Nulla esclude che il candidato possa presentare solo

oralmente l'argomento prescelto.

27 La tesina, la ricerca e il progetto devono essere individuali o possono derivare anche da un lavoro di gruppo?

Non si esclude che il lavoro di ricerca e di progetto possa essere frutto di un lavoro di gruppo purché sia individuabile il contributo del candidato. In tale caso il candidato esporrà nel colloquio quella parte che ha individualmente sviluppato.

28 E' possibile per un candidato chiedere di anticipare la data fissata per il suo colloquio, a fronte di comprovati motivi?

Sì, il candidato può fare richiesta in tal senso al presidente della Commissione d'esame, a cui comunque spetta di decidere autonomamente al riguardo.

29 Quando va reso noto il punteggio attribuito al colloquio? Nello stesso giorno della prova o solo al termine degli esami?

Al termine degli esami.

HANDICAP

30 Nel caso di un candidato in situazione di handicap la prima e la seconda prova sono formulate in modo diverso?

Possono esserlo, se il tipo di handicap lo richiede. In questo caso la Commissione, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe, prepara prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati, con la consulenza se necessaria, di personale esperto. I testi della prima e seconda prova sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio Braille, in presenza di candidati in situazione di forte handicap visivo.

Per i candidati che hanno seguito un piano educativo personalizzato e sono stati valutati dal Consiglio di classe solo in base allo svolgimento di tale piano, la Commissione d'esame elabora apposite prove differenziate coerenti con il percorso dello studente, finalizzate solo al rilascio di un attestato finale, relativo al curriculum seguito e previsto dal l'art.13 del Regolamento.

Si veda al riguardo l'art. 6 del Regolamento, approvato con D.P.R. 323/98, e l'art. 17 dell'O.M. 38/99.

VALUTAZIONE

31 Come avviene l'attribuzione del punteggio alle prove d'esame nel caso in cui vengano proposti punteggi diversi e non vi sia accordo?

Il presidente mette ai voti le proposte dei singoli, partendo dal punteggio più alto a scendere. Se non si raggiunge un accordo a maggioranza, il presidente attribuisce il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti, arrotondata al numero intero più approssimato.

32 Un commissario può astenersi dal dare un punteggio?

No.

CERTIFICAZIONE

33 Cosa deve attestare la certificazione finale integrativa del diploma?

La certificazione finale integrativa del diploma deve attestare:

- l'indirizzo e la durata del corso degli studi, le materie di insegnamento comprese nel curriculum con l'indicazione della durata oraria complessiva di ciascuna materia;

- la votazione complessiva, la somma dei punti attribuiti alle tre prove scritte, il voto assegnato al colloquio, l'eventuale punteggio aggiuntivo, il credito scolastico, i crediti formativi documentati;

- le ulteriori specificazioni valutative della Commissione, con riguardo anche a prove sostenute con esito particolarmente positivo.

Si veda a tale riguardo il D.M. 450/98 e il modello allo stesso allegato.

34 Anche il modello di certificazione integrativa del diploma viene fornito dal Ministero?

Sì.

Carta Sociale Europea

(continuazione dalla prima pagina)

e sociale della vita di famiglia, in particolare per mezzo di prestazioni sociali e familiari, di disposizioni fiscali e d'incentivazione alla costruzione di abitazioni adatte ai fabbisogni delle famiglie, di aiuto alle coppie di giovani sposi, o di ogni altra misura appropriata.

Articolo 17 - Diritto dei bambini e degli adolescenti a una tutela sociale, giuridica ed economica.

Per assicurare ai bambini ed agli adolescenti l'effettivo esercizio del diritto di crescere in un ambiente favorevole allo sviluppo della loro personalità e delle loro attitudini fisiche e mentali, le Parti s'impegnano a prendere sia direttamente sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche o private tutte le misure necessarie e appropriate miranti:

1 a garantire ai bambini ed agli adolescenti, in considerazione dei diritti e doveri dei genitori, le cure, l'assistenza, l'istruzione e la formazione di cui necessitano in particolare prevedendo la creazione o il mantenimento di istituzioni o di servizi adeguati e sufficienti a tal fine;

b a proteggere i bambini e gli adolescenti dalla negligenza, dalla violenza o dallo sfruttamento;

c ad assicurare una speciale protezione e l'aiuto dello Stato nei confronti del bambino o dell'adolescente, temporaneamente o definitivamente privato del suo sostegno familiare;

2 ad assicurare ai bambini ed agli adolescenti un insegnamento primario e secondario gratuito, favorendo una regolare frequentazione scolastica.

Articolo 18 - Diritto all'esercizio di un'attività a fini lucro sul territorio delle altre Parti

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'assistenza sociale e medica, le Parti s'impegnano:

1 ad applicare con spirito liberale i regolamenti esistenti;

2 a semplificare le formalità in vigore ed a ridurre o sopprimere i diritti di cancelleria e le altre tasse che i lavoratori stranieri o i loro datori di lavoro devono pagare;

3 a rendere più flessibili, individualmente o collettivamente, le regolamentazioni che disciplinano l'ingaggio di lavoratori stranieri

e riconoscono:

4 il diritto di uscita dei loro concittadini desiderosi di esercitare attività a fini di lucro sul territorio delle altre Parti

Articolo 19 - Diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione e all'assistenza

Per assicurare il concreto esercizio del diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione ed all'assistenza sui territori di ogni altra Parte le Parti s'impegnano:

1 a mantenere o ad accertarsi dell'esistenza di adeguati servizi gratuiti incaricati di assistere tali lavoratori ed in particolare di fornire loro informazioni esatte e di adottare ogni misura utile a condizione che la legislazione e la regolamentazione nazionale lo consentano, contro ogni propaganda ingannevole sull'emigrazione e l'immigrazione;

2 a prendere, nei limiti della loro giurisdizione, adeguati provvedimenti per agevolare la partenza, il viaggio e l'accoglienza di questi lavoratori e delle loro famiglie e garantire loro, nei limiti della giurisdizione, i servizi sanitari e medici necessari durante il viaggio, nonché buone condizioni d'igiene;

3 a promuovere la collaborazione tra i servizi sociali, pubblici o privati a seconda dei casi dei paesi di emigrazione e d'immigrazione;

4 a garantire ai lavoratori di cui sopra che si trovano legalmente sul loro territorio,

5 a condizione che tali materie siano disciplinate dalla legislazione o dalla regolamentazione o sottoposte al controllo delle autorità amministrative, un

trattamento non meno favorevole di quello concesso ai loro connazionali per le seguenti materie:

a retribuzione e altre condizioni d'impiego e di lavoro;

b affiliazione alle organizzazioni, sindacali e godimento dei vantaggi offerti dalle convenzioni collettive;

c abitazione

5 a garantire ai lavoratori che si trovano legalmente sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai loro cittadini per quanto riguarda le tasse, le imposte ed i contributi inerenti al lavoro percepiti a titolo del lavoratore;

6 ad agevolare per quanto possibile il ricongiungimento familiare del lavoratore migrante autorizzato a stabilirsi sul territorio

7 a garantire ai lavoratori che si trovano legalmente sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai loro cittadini per le azioni legali vertenti su questioni contemplate dal presente articolo.

8 a garantire ai lavoratori che risiedono regolarmente sul loro territorio che potranno essere espulsi solo se minacciano la sicurezza dello Stato o contravengono all'ordine pubblico o al buon costume;

9 ad autorizzare, entro i limiti stabiliti dalla legislazione, il trasferimento di qualsiasi parte dei guadagni e dei risparmi dei lavoratori migranti che questi ultimi desiderano trasferire;

10 ad estendere la protezione e l'assistenza previste dal presente articolo ai lavoratori migranti che, lavorano in proprio a condizione che le misure in oggetto siano applicabili a tale categoria;

11 a favorire ed a facilitare l'insegnamento della lingua nazionale dello Stato di accoglienza oppure se vi sono diverse lingue, di una di esse, ai lavoratori migranti ed ai loro famigliari;

12 a favorire ed a facilitare per quanto possibile l'insegnamento della lingua materna del lavoratore migrante ai suoi figli;

Articolo 20 - Diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro o di professione senza discriminazioni basate sul sesso.

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione, senza discriminazioni basate sul sesso, le Parti s'impegnano a riconoscere questo diritto ed a prendere adeguate misure per assicurare o promuovere l'applicazione nei seguenti settori:

a accesso al lavoro, tutela reinserimento professionale;

b orientamento e formazione professionale, riciclaggio, riadattamento professionale;

c condizioni d'impiego e di lavoro, ivi compresa la retribuzione;

d progressione di carriera, ivi compresa la promozione

Articolo 21 - Diritto all'informazione ed alla consultazione

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori all'informazione ed alla consultazione in seno all'impresa, le Parti si impegnano a prendere o a promuovere misure che consentano ai lavoratori o ai loro rappresentanti, in conformità con la legislazione e la prassi nazionale:

a di essere regolarmente o tempestivamente informati, in maniera comprensibile, della situazione economica e finanziaria dell'impresa che li ha assunti, fermo restando che potrà essere negata la divulgazione di talune informazioni suscettibili di recare pregiudizio all'impresa o che potrà essere richiesto che tali informazioni siano considerate riservate;

b di essere consultati in tempo utile sulle decisioni previste che potrebbero pregiudicare sostanzialmente gli interessi dei lavoratori, in particolare quelle che potrebbero avere conseguenze importanti sulla situazione del lavoro nell'impresa.

Articolo 22 - Diritto di partecipare alla determinazione al miglioramento delle condizioni al lavoro e dell'ambiente di lavoro

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro nell'impresa, le Parti s'impegnano a prendere o a promuovere misure che consentano ai lavoratori o ai loro rappresentanti, in conformità con la legislazione e la prassi nazionale, di contribuire:

a alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro, dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro;

b alla protezione della salute e della sicurezza in seno all'impresa;

c all'organizzazione di servizi e di strutture sociali e socio-culturali dell'impresa;

d al controllo dell'osservanza della regolamentazione in queste materie

Articolo 23 - Diritto delle persone anziane ad una protezione sociale

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto delle persone anziane ad una protezione sociale, le Parti s'impegnano a prendere o a promuovere, sia direttamente, sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche o private, adeguate misure volte in particolare:

- a consentire alle persone anziane di rimanere il più a lungo possibile membri a pieno titolo della società, mediante:

a risorse sufficienti ad assicurare un'esistenza dignitosa ed a consentire loro di partecipare attivamente alla vita pubblica, sociale e culturale;

- b la divulgazione di informazioni relative ai servizi ed alle agevolazioni esistenti a favore delle persone anziane ed alla possibilità per le stesse di avvantaggiarsi;

- a consentire alle persone anziane di scegliere liberamente il loro modo di vita e di svolgere un'esistenza indipendente nel loro ambiente abituale per tutto il tempo che desiderano e che ciò possibile, mediante:

a la disponibilità di abitazioni appropriate ai loro bisogni ed alle loro condizioni di salute o di adeguati aiuti per la sistemazione dell'abitazione;

b le cure medico-sanitarie et- i servizi eventualmente richiesti dal loro stato;

- a garantire alle persone anziane che vi sono in istituto un'adeguata assistenza nel rispetto della vita privata, e la possibilità di partecipare alla determinazione delle condizioni di vita nell'istituto.

Articolo 24 - Diritto ad una tutela in caso di licenziamento

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad una tutela in caso di licenziamento, le Parti s'impegnano a riconoscere:

a) il diritto dei lavoratori di non essere licenziati senza un valido motivo legato alle loro attitudini o alla loro condotta o basato sulle necessità di funzionamento dell'impresa, dello stabilimento o del servizio;

b) il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad una congrua indennizzo o altra adeguata riparazione.

A tal fine, le Parti si impegnano a garantire che un lavoratore, il quale ritenga di essere stato oggetto di una misura di licenziamento senza un valido motivo possa avere un diritto di ricorso contro questa misura davanti ad un organo imparziale.

Articolo 25 - Diritto di lavoratori alla protezione dei loro crediti in caso d'insolvenza del loro datore di lavoro

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori alla tutela dei loro crediti in caso d'insolvenza del datore di lavoro, le Parti s'impegnano a prevedere che i crediti di lavoratori derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro siano garantiti da un istituto di garanzia o altra forma effettiva di tutela.

Scuola e Lavoro

Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

Anno XXIII - NUOVA SERIE — N. 6 - 7 - Giugno - Luglio 1999

Sped. in abb. post. art. 2 comma 20/c Legge n° 662/1996 Filiale di Roma

Direzione: Raffaele Antonucci, Rosario Meduri, Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione
M. Beatrice - M. D'Ascola - G. De Donno - A. Di Nicola
M. Falcone - R. Iacobucci - S. Iacopino - L. Mangano
G. Mariscotti - F. Mastrantonio - G. Occhini - G. Stilo

Direz. - Redaz. Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 -
Amministrazione 00185 Roma - Tel. 06/4940519 - Fax 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994
Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel. 3050129 - Roma

GRATUITO AI SOCI

Le responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati é degli autori. Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 25/6/1999 - Stampato il 28/6/1999

Articolo 26 - Diritto alla dignità sul lavoro

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto di tutti lavoratori alla protezione della loro dignità sul lavoro, le Parti s'impegnano, in consultazione con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori:

1 a promuovere la pubblicizzazione, l'informazione e la prevenzione in materia di molestie sessuali sul luogo di lavoro o in connessione con il lavoro, e ad adottare ogni adeguata misura per tutelare i lavoratori contro tali comportamenti;

a promuovere la pubblicizzazione, l'informazione e la prevenzione in materia di atti condannabili o esplicitamente ostili o offensivi ripetutamente diretti contro ogni salariato sul luogo di lavoro o in connessione con il lavoro, e ad adottare ogni adeguata misura per tutelare i lavoratori contro tali comportamenti;

Articolo 27 - Diritto dei lavoratori aventi responsabilità familiari alla parità di opportunità e di trattamento

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'assistenza sociale e medica, le Parti s'impegnano a:

1 prendere misure appropriate:

a per consentire ai lavoratori aventi responsabilità familiari di entrare e di rimanere nella vita attiva o di rientrarvi dopo un'assenza dovuta a queste responsabilità ivi comprese le misure nel settore dell'orientamento e della formazione professionale;

b per tener conto dei loro bisogni relativamente alle condizioni d'impiego ed alla sicurezza sociale;

c per sviluppare o promuovere servizi pubblici o privati in particolare i nidi d'infanzia ed altre forme di sorveglianza dei bambini;

2 prevedere per ogni genitore la possibilità, nel periodo successivo al congedo per maternità, di usufruire di assenze facoltative per la cura di un figlio, la cui durata e condizioni saranno stabilite dalla legislazione nazionale dalle convenzioni collettive o secondo la prassi;

3 a garantire che le responsabilità familiari non possono in quanto tali costituire un valido motivo di licenziamento.

Articolo 28 - Diritto dei rappresentanti dei lavoratori una tutela nell'ambito nell'impresa e agevolazioni da concedere loro

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei rappresentanti dei lavoratori di esercitare le loro funzioni di rappresentanti le Parti s'impegnano a garan-

tire che, nell'impresa:

a essi godano di un'effettiva tutela riguardo ad atti che potrebbero recar loro pregiudizio ivi compreso il licenziamento, e di cui sarebbero oggetto per via della loro qualifica o dalle loro attività di rappresentanti dei lavoratori nell'impresa;

b essi usufruiscano di adeguate strutture per poter esercitare rapidamente e con efficacia le loro funzioni in considerazione del sistema di relazioni professionali prevalente nel paese nonché dei bisogni, dell'importanza e delle possibilità dell'impresa interessata.

Articolo 29 - Diritto all'informazione alla consultazione delle procedure di licenziamenti collettivi

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori ad essere informati e consultati in caso di licenziamenti collettivi, le Parti s'impegnano a garantire che i datori di lavoro informino e consultino tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori prima dei licenziamenti collettivi, riguardo alla possibilità di evitare i licenziamenti collettivi o di limitare il loro numero e di alleviarne le conseguenze, ad esempio facendo ricorso a provvedimenti sociali di accompagnamento relativi in particolare all'aiuto alla riclassificazione o al reinserimento dei lavoratori interessati.

Articolo 30 - Diritto alla protezione contro la povertà l'emarginazione sociale

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale, le Parti s'impegnano:

a prendere misure nell'ambito di un approccio globale e coordinato per promuovere l'effettivo accesso in particolare al lavoro, all'abitazione, alla formazione professionale, all'insegnamento, alla cultura, all'assistenza sociale e medica delle persone che si trovano o rischiano di trovarsi in situazioni di emarginazione sociale o di povertà e delle loro famiglie;

b a riesaminare queste misure in vista del loro adattamento, se del caso.

Articolo 31 - Diritto all'abitazione

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto all'abitazione, le Parti s'impegnano a prendere misure destinate:

1 a favorire l'accesso ad un'abitazione di livello sufficiente;

2 a prevenire e ridurre lo status di "senza tetto" in vista di eliminarlo gradualmente;

3 rendere il costo dell'abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti.